

XCVI.

1^a TORNATA DI DOMENICA 29 GIUGNO 1902

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARCORA.

INDICE.

Disegni di legge:

Maestri elementari e direttori didattici (<i>Seguito della discussione</i>)	Pag. 3737
ALESSIO	3745
ARNABOLDI	3751
	3755-56-57
BERTESI	3747
CARATTI	3759-60
CIMATI	3747
	3750-60-61
CREDARO (<i>relatore</i>)	3737
	3744-46-48-49-50-53-55-56-57-58-59-60-61-62
DE CRISTOFORIS	3749-50-52
FRADELETTO	3742
	3752-55-56
GALLINI	3743
GATTI	3746
GIULIANI	3760
GUALTIERI	3761
LAGASI	3740
	3744-48-49-50-53
LAUDISI	3747
	3749-50-56
LIBERTINI G.	3749-52
LUCCHINI L.	3738-47
MANGIAGALLI	3756
MANNA	3754
	3757-59-61
MESTICA	3750-53
NASI (<i>ministro</i>)	3744
	3748-49-50-54-55-57-58-59-61
PELLEGRINI	3741
PERLA	3746
POZZO M.	3757-58
RAMPOLDI	3751
SPIRITO B.	3762
STELLUTI-SCALA	3758-59
Monte pensioni dei maestri elementari (<i>Discussione</i>)	3762
CREDARO	3768
LAMPIASI	3768
NASI (<i>ministro</i>)	3761-68

La seduta comincia alle 9.

Lucifero, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana di ieri, che è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Disposizioni intorno alla nomina e al licenziamento dei direttori didattici e dei maestri elementari.

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: Disposizioni intorno alla nomina e

al licenziamento dei direttori didattici e dei maestri elementari.

La discussione è rimasta all'articolo 6. Lucifero, segretario, legge:

Art. 7.

Fermo il disposto degli articoli 334, 335, 337 della legge 13 novembre 1859, n. 3725, il Consiglio comunale può sempre, in qualunque tempo, licenziare con deliberazione motivata il maestro per una delle cause seguenti:

- per negligenza abituale nell'adempimento dei propri doveri;
- per inettitudine didattica sopravvenuta in seguito ad infermità;
- per fatti notori e provati che lo abbiano fatto cadere nella pubblica disistima;
- per essere incorso, negli ultimi cinque anni, tre volte nella pena della censura e due in quella della sospensione;
- per aver fatto, tra gli alunni, propaganda di principî contrari alla costituzione dello Stato.

La deliberazione motivata del licenziamento sarà presa, in ogni caso, dopo udite le difese del maestro e non sarà esecutiva se non dopo l'approvazione del Consiglio provinciale scolastico.

La stessa facoltà del licenziamento è data al Consiglio provinciale scolastico, sentito il parere del Consiglio comunale.

Il Consiglio provinciale scolastico, prima di deliberare il licenziamento di un maestro, lo inviterà ad esporre per iscritto le proprie ragioni e sentirà il parere dell'ispettore scolastico.

Credaro, relatore. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Credaro, relatore. Ho domandato di parlare sull'ordine dei lavori.

Pregherai il presidente della Camera di consentire che sia discusso anzitutto il disegno di legge che porta il n. 2, « Modifica-

zione alla legge 30 dicembre 1894 sul Monte pensioni dei maestri elementari. »

Questa è una legge di carattere contabile che non può sollevare discussione. Mi pare che la Camera sia sempre padrona del suo ordine del giorno, e sarebbe utile che questo disegno di legge fosse mandato innanzi.

Presidente. Scusi, onorevole Credaro, ho già dichiarato: « Seguito della discussione, ecc.

Siamo già impegnati.

Credaro, relatore. Ma appena Ella ha dichiarato questo, io ho chiesto subito di parlare sull'ordine dei lavori parlamentari. Desidererei che interrogasse la Camera: è questione di cinque minuti.

Voci. Sì, sì.

Presidente. Ma che? Non perdiamo tempo. Procediamo oltre.

Sull'articolo 7 ha facoltà di parlare l'onorevole Lucchini Luigi.

Lucchini Luigi. Io veramente non sono favorevole in massima al principio della inamovibilità...

Voci. Veniva prima l'emendamento dell'onorevole Perla!

Presidente. Come iscritto è primo, come emendamento stampato è secondo, ma l'onorevole Perla ha già svolto ieri il suo emendamento. Onorevole Lucchini, continui.

Lucchini Luigi. ... e intangibilità degli ufficiali pubblici, neppure per i magistrati, che vorrei sottratti alla nomina regia. I funzionari devono poter rimanere finchè a loro piace, e le amministrazioni libere di licenziarli quando loro torni, con impegni scambievoli di breve durata.

Ma questo non è il concetto prevalente. Anzi si segue un sistema perfettamente opposto; e l'altro ieri abbiamo votato la legge per la inamovibilità dei segretari comunali e altri impiegati municipali; mentre oggi stiamo procurando di dare le maggiori garanzie per la inamovibilità dei maestri. Io dunque ragionerò sulle tracce dei principî e criterî predominanti nella nostra legislazione.

E infatti il progetto ministeriale si studiò di accrescere le guarentigie stabilite nel regolamento del 1895 che governa la materia, meglio precisando le condizioni di licenziamento, fuori delle quali i maestri non possono essere molestati dai rispettivi Consigli comunali. Da quattro, che sono in detto regolamento, diventerebbero cinque, ma soltanto per lo sdoppiamento del n. 3° dell'articolo 179, il quale parla di trasgressione

abituale dei propri doveri e di compromessa reputazione dell'insegnante come educatore e come cittadino, e qui si parla distintamente, alla lettera *a*, della negligenza abituale nello adempimento dei propri doveri, e alla lettera *c* dei fatti che abbiano causato la pubblica disistima dell'insegnante. Dei primi quattro casi peraltro io non mi intratterrò, non parendomi che meritino osservazioni di rilievo. Farò una sola osservazione sulla lettera *c*, rispetto a cui propongo di eliminare le parole « e provati i fatti producenti pubblica disistima. »

In primo luogo, quelle parole medesime vennero tolte alla lettera *a*), dove nel testo ministeriale si diceva: « per provata negligenza »; e ognuno sa come l'indicare in un caso una condizione e non indicarla in un altro caso, sarebbe come far credere che in questo non si richieda; ossia, nella presente legge, dire che dovranno provarsi i fatti di disistima e non dire che lo debba essere l'abituale negligenza, lascierebbe supporre che tale circostanza non si debba provare.

In secondo luogo, è già detto nell'instestazione dell'articolo che la deliberazione del Consiglio comunale deve essere motivata, perchè sia legale il licenziamento del maestro; ed in questa deliberazione pare a me inchiusa implicitamente la condizione della prova. Ad ogni modo, o si mette da per tutto questa prova, o si deve togliere da per tutto.

E vengo a dire brevi parole sulla lettera *e*), che rappresenta la innovazione principale portata dal progetto.

Secondo l'articolo 179, n. 4, del regolamento vigente non si fa che richiamare e applicare ai maestri l'articolo 106 della legge 13 novembre 1859, vulgo Casati, la quale dà facoltà di licenziare il maestro che abbia con l'insegnamento e con gli scritti « impugnate le verità sulle quali riposa l'ordine religioso e morale o tentato di scalzare i principî e le guarentigie che sono posti a fondamento della costituzione civile dello Stato ».

È inutile ogni parola per far intendere l'indeterminatezza e l'insidia che si celano in questa disposizione; e quindi non può che darsi lode al ministro, il quale cercò di sostituirvi una formula alquanto diversa, molto meno indeterminata, e intesa a togliere i pericoli della formula della legge Casati. E quella del progetto ministeriale dice: « per aver cercato di infondere negli alunni

principii contrari alle istituzioni dello Stato ».

Ma anche qui ogni pericolo di troppo arbitrari apprezzamenti non è scongiurato, poichè il « cercar d'infondere » sarebbe abbastanza vago e accennerebbe ad atti troppo remoti; e poi le « istituzioni dello Stato » sono una cosa molto elastica, potendosi intendere o in un senso assai ristretto, quale contenuto della costituzione politica dello Stato, o in un senso assai più largo, riferibilmente a ogni parte dell'amministrazione dello Stato.

Presidente. Onorevole Lucchini, guardi che si discute il progetto della Commissione.

Lucchini Luigi. Lo so bene, e non avevo bisogno di questo avvertimento. Se poi me lo facesse per invitarmi a essere breve, sarebbe superfluo, essendo già questo il mio proposito.

Presidente. No, mi pareva che Lei discutesse sulla lettera e, del disegno del Ministero.

Lucchini Luigi. Io dicevo dunque che il ministro aveva modificato e sostituito alla formula vigente una assai migliore, ma non ancora abbastanza tranquillante; ragione per cui la Commissione alla sua volta pensò di modificarla, per meglio precisare ciò che si vuole e mettere il maestro al riparo da apprezzamenti troppo arbitrari. Ed allora ha proposto la formula: « per aver fatto, tra gli alunni, propaganda di principii contrari alla costituzione dello Stato »: formula molto migliore, più precisa, più adeguata di quella del testo ministeriale. E me ne compiaccio.

Consenta però la Commissione che anche di questa io non mi tenga soddisfatto, perchè, se le istituzioni dello Stato sono cosa molto vaga e generica, così da poter comprendere persino quelle deliziose istituzioni che sono il domicilio coatto e il lotto, anche la costituzione dello Stato può abbracciare molto e troppo. Nel mentre può ritenersi non compresa la forma di Governo, tanto è vero che il Codice penale all'articolo 118 parla distintamente di costituzione dello Stato e di forma del Governo; dall'altra parte vi si possono comprendere tante e tante cose, tutto ciò, per esempio, che è preveduto e disciplinato dallo Statuto, l'ordinamento giudiziario, gli organi legislativi, il diritto di proprietà, la stampa e via dicendo.

La costituzione dello Stato dunque può essere intesa in un senso ristretto, ma può

essere intesa anche in un senso molto esteso, indeterminato ed elastico.

Quando poi si tratta non già soltanto della costituzione dello Stato, ma dei principii su cui si fonda questa costituzione, allora la formula si manifesta anche più indeterminata e più elastica. Si parla, è vero, di propaganda, e qui parrebbe di essere in termini veramente categorici, reali e palpanti.

Chimienti. Si parla di questo, della discussione teorica.

Lucchini Luigi. Tuttavia, quando si venga pure a definire in che possa consistere questa propaganda, non mancano incertezze e pericoli.

Deve ritenersi propaganda quella soltanto che si faccia con discorsi e conferenze a ciò destinate e come soglion fare i nostri colleghi socialisti sulle pubbliche piazze? O si potrà ravvisar propaganda anche in conversazioni particolari, in parole sparse vagamente in diverse circostanze, fra una lezione e l'altra, quella propaganda che è forse più efficace di una conferenza, espressamente fatta a tale scopo, giovandosi dei rapporti intimi e continui tra l'insegnante e i suoi scolari? Ma soltanto il maestro malaccorto e ingenuo farà la propaganda palese e sfacciata; il maestro avveduto la farà in modo che non sarà facilmente sorpreso e colpito.

Quindi o avrete una disposizione derisoria o una disposizione insidiosa e gravida di pericoli e d'insidie.

Io sono mosso a fare queste considerazioni da un'esperienza tutta affatto mia personale. Quando nel 1894 si è discusso certo malaugurato progetto di provvedimenti eccezionali di pubblica sicurezza, io ebbi, diremo, la disgrazia di essere pregato da alcuni carissimi e insigni colleghi della Camera di studiare una formula che fosse meno elastica, dubbiosa e indeterminata, di quella che ci era stata proposta dal Governo per mandare a domicilio coatto gli anarchici. Ed io credevo di aver trovato questa formula nell'articolo 3 del progetto, per il quale si assegnavano a domicilio coatto, per un tempo non maggiore di un anno (anche in questo si era guadagnato qualche cosa) coloro che avessero « manifestato il deliberato proposito di commettere vie di fatto contro l'integrità dello Stato e gli ordinamenti sociali ».

Parve questa una formula proprio di acciaio, che non si potesse prestare ad arbitrarie interpretazioni. Ma noi abbiamo

veduto questa formula nella pratica attuazione. E non poteva essere altrimenti, perchè queste formule non si possono elaborare mai in modo da togliere i più arbitrari apprezzamenti.

Ed è appunto per l'esperienza fatta, e voglio dire per ammenda anche del fallo che allora, devo dire inconsapevolmente quasi, ho commesso, cercando di raddrizzare le gambe ai cani, che ora mi schiero contro qualunque formula di questa specie. Per cui non posso accettare neppure la formula che la Commissione intende d'introdurre in questo disegno di legge. Qualunque studio si faccia per poterla ulteriormente migliorare, non arriverà mai a un risultato utile, sia per impedire che il maestro abusi del suo ministero e ne faccia arma di propaganda contro le istituzioni dello Stato, sia per garantire il maestro dalle sopraffazioni e vessazioni delle Amministrazioni comunali.

Ecco perchè io mi rifugio nella legge comune, che è il Codice penale; e alla formula proposta dal Ministero e modificata dalla Commissione, sostituisco quest'altra: « il maestro può essere licenziato soltanto quando commetta un delitto preveduto dalla legge penale, o dentro o fuori della scuola ». Perchè anche il maestro che fuori della scuola commetta fatti riprovevoli e meritevoli di condanna penale, dev'essere censurato e non più oltre tollerato nel suo ufficio.

Con questa formula si colma pure una lacuna: perchè nella legge vigente, non è preveduto il caso del maestro che si renda colpevole di reato comune, agli effetti del licenziamento.

Soltanto, nell'ipotesi (che probabilmente non si avvererà) che il mio emendamento fosse accettato, devo completarlo nel senso di dire: « condannato alla pena della reclusione od anche ad altra pena restrittiva della libertà personale, superiore a un mese. » E ciò, perchè vi son reati, anche contravvenzionali, per cui si applica la detenzione o l'arresto, che, se di certa entità, devono produrre lo stesso effetto di decadenza.

Ma sia in questo o sia in altro modo, è tempo di finirla con le leggi elastiche, subdole, insidiose, che mettono i cittadini e i funzionari alla mercè delle più arbitrarie e cervelotiche interpretazioni e applicazioni, e che non porgono alcun utile neppure per la causa dell'ordine, della sicurezza e della saldezza e dignità delle patrie istituzioni. (*Bene!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lagasi.

Lagasi. Dopo il discorso dell'onorevole Lucchini, denso ed esauriente, non mi dilungherò molto. Disciplinata la nomina e la conferma, per impedire che la scelta cada sopra i meno degni, e la disdetta colpisca i più degni, era naturale si regolasse la materia del licenziamento per sottrarre il maestro al pericolo di esser sacrificato ai partiti locali succedentisi con rapida vicenda nelle Amministrazioni dei Comuni.

Pericolo tanto più grave quanto più è facile che la permanenza, la convivenza del maestro nella frazione o nel Comune, anche se egli siasi mantenuto sereno nella scuola, al di fuori ed al di sopra dei partiti, non gli abbia creati odii ed amori, amicizie ed inimicizie, antipatie e simpatie profonde. Il Comune ha, senza dubbio, diritto di pretendere che il maestro sia circondato di stima, amato, rispettato, temuto, anche perchè sia esempio e monito di virtù cittadine. La dizione però dell'articolo 7 è troppo vaga ed indeterminata nella sua lettera *C*, in cui è detto che il maestro « potrà essere licenziato per fatti notori e provati, che lo abbiano fatto cadere nella pubblica disistima. »

Il concetto che ognuno ha della pubblica disistima è troppo relativo, contingente, unilaterale, perchè possa, così crudo e nudo, essere elevato a causa di licenziamento. In un paese bigotto, ad esempio, cadrà nella pubblica disistima il maestro che non vada alla messa, in un paese anticlericale quello che vada a messa. È necessario quindi specificare, perchè non si verifichino quegli inconvenienti, che si sono voluti evitare, dettando questa disposizione.

Meglio, assai di questo articolo, a quanto mi pare, risponde allo scopo l'articolo 171 del regolamento generale scolastico, il quale dice che i maestri potranno essere licenziati per la vita sregolata e scandalosa, che loro tolga autorità sugli alunni.

Anche questo articolo è però troppo vago ed indeterminato; io quindi sostituirei alla dizione, tanto di questo articolo, quanto del paragrafo *C* dell'articolo 7 del progetto della Commissione, un'altra la quale dicesse che potrà essere licenziato il maestro di condotta e vita sregolata e scandalosa, accertata in seguito a regolare inchiesta.

Non meno vaga, indeterminata ed incerta, come ha luminosamente dimostrato l'onorevole Lucchini, è la dizione del paragrafo *E*, dello stesso articolo, dove è detto: « Per aver fatto, tra gli alunni, propaganda di

principii contrari alla costituzione dello Stato. »

Mi limito a brevissime considerazioni, anche per non destare le impazienze legittime di molti amici. Il paragrafo *E* del progetto ministeriale è stato profondamente modificato col paragrafo *E* dell'articolo della Commissione, la quale ha voluto stabilire questo principio, che il maestro, fuori della scuola, sia e torni cittadino ed abbia diritto di pensare e di agire come meglio crede e vuole. La frase « fra gli alunni », che è stata posta evidentemente a questo scopo dalla Commissione, non risponde, me lo permetta l'egregio relatore, esattamente al concetto che l'ha ispirata. Importa aggiungere queste semplici parole: « Per aver fatto tra gli alunni *nella scuola* propaganda contro la costituzione dello Stato. »

Ciò perchè, l'onorevole Credaro che mi ascolta con attenzione, lo comprende, colla formola proposta si colpisce la propaganda del maestro che si trovi fra gli alunni fuori della scuola. Il pericolo è grave, perchè un detto, un atto, un motto del maestro può esser sorpreso, denunziato e punito col licenziamento.

Credaro, relatore. Allora non deve farlo. Questa è la questione.

Lagasi. Del resto, il pericolo di una propaganda è lieve, lievissimo, perchè non si concepisce un maestro, il quale, dimentico dei suoi doveri, si metta di proposito a fare della propaganda politica fra bambini dai 6 ai 12 anni.

Una voce. D'accordo!

Lagasi. Ed io non comprendo questo zelo della Commissione per la tutela della costituzione dello Stato, quando tutti i giorni accade che nelle scuole clericali, inferiori e superiori...

Una voce. Anche per queste lo vogliamo!

Lagasi. ...si faccia la propaganda, non solo contro la costituzione dello Stato, contro la monarchia plebiscitaria; ma anche contro l'unità e la indipendenza della patria.

Gallini, della Commissione. Giusto per questo!

Lagasi. Ora io dico che, se è giusto che si provveda per le scuole comunali elementari obbligatorie, è dovere che il Governo, una buona volta, si decida e provveda anche per le scuole clericali inferiori e superiori...

Luzzatti Luigi. È una questione che involge i più alti problemi dell'Italia contemporanea.

Lagasi. Sta bene; mi si consenta però di dire che non è degno di un Governo che si rispetta sopportare che tutti i giorni sia

presa di mira l'indipendenza e l'unità della patria nostra da un partito nemico del proprio Paese.

Dunque nessuna ragione, onorevole Credaro, non solo per quello che malamente ho detto io, ma per quello che molto bene ha detto l'onorevole Lucchini, di incastrare nella legge una disposizione di questo genere. Del resto non è davvero necessario, che questo paragrafo si mantenga dacchè nell'articolo 7 ve n'è altro che, in ogni caso, consente la censura e la sospensione e, quindi, il licenziamento.

Comunque, se nè la Commissione, nè il ministro intendono di seguirmi, perchè temono che le istituzioni incorrano in qualche pericolo, di fronte alla propaganda che il maestro possa fare nella scuola elementare, mi si consenta di insistere che nell'articolo siano incluse le parole alle quali ho accennato: « fra gli alunni nella scuola ». Altro non aggiungo; questo ho detto perchè ho sentito il dovere di dichiarare che se è vero che il maestro deve sentire nella scuola l'obbligo di essere soltanto educatore morale ed universale e di mantenersi al di fuori e al disopra dei partiti, non è men vero che, uscito dalla scuola, esso abbia diritto di rientrare nel pieno ed intero esercizio della sua attività e della sua libertà di opinione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pellegrini.

Pellegrini. La Camera comprenderà che io capisco che è l'ora di sorgere a parlare per rinunziarvi (*Si ride*), tanto più che l'emendamento, che mi onoro di presentare, involge una grave questione e concorre a giustificare la definizione, che l'onorevole Luzzatti dava poco fa di questa nostra legge, dicendo che essa involge i più alti problemi dell'Italia contemporanea.

Luzzatti Luigi. Dunque discutiamola a tempo opportuno.

Pellegrini. Io più che rinunziare a parlare non posso fare, per far cosa gradita all'onorevole Luzzatti e alle case operaie. (*Si ride — Commenti — Conversazioni*).

Presidente. Onorevoli colleghi, si perde più tempo con queste conversazioni che se si proseguisse nella discussione!

Pellegrini. Però mi limito ad affidare all'alto senno dell'onorevole Nasi, per il quale io professo profondo affetto, ed al senno della Camera un pensiero legislativo che si affaccia ormai all'orizzonte di tutta l'Europa sebbene tardi a spuntare tra noi ed è que-

sto: la sostituzione del diritto comune al diritto politico. (*Bene!*)

Il diritto comune è la legge delle società democratiche; i congegni politici ed amministrativi sono fuori del diritto comune, e devono essere aboliti.

Tra l'insegnante ed il Comune corre un contratto; tutti i contratti in Italia sono soggetti al regime delle obbligazioni convenzionali, regolate dal Codice civile e non si comprende perchè una legge intesa a consolidare il diritto dell'insegnante lo sottragga ai giudici comuni e lo dia in balia della maggioranza dei Consigli comunali, che sono laboratori di gare politiche, col semplice sindacato di un Consiglio provinciale scolastico, che ordinariamente vive fittando il tempo e le maggioranze.

Ora si dice nella legge che un uomo, per conseguire il diritto d'insegnare l'alfabeto e le quattro operazioni aritmetiche, deve passare attraverso un concorso e dare prova delle sue qualità intellettuali e morali durante un triennio, dopo di che la sua nomina diventa definitiva.

Questa nomina definitiva che cosa è? È il definitivo contratto. Perchè non dire che quando una delle parti contraenti crede che l'altra manchi ai patti ed alle regole organiche di tutti i contratti denunzierà il contratto all'autorità giudiziaria e ne chiederà la risoluzione?

Il Codice civile stabilisce i casi nei quali le obbligazioni si sciolgono e nei contratti bilaterali la clausola risolutiva è insita.

Una voce. Articolo 1165.

Pellegrini. Articolo 1165, come dice il mio amico che mi ha interrotto.

Ora non si sa perchè l'autorità giudiziaria, che è la più grande autorità del paese, che si presume la più corretta, perchè ha le tavole della legge, non si sa perchè quest'autorità giudiziaria debba occuparsi di tutti i contratti, meno che del contratto fra l'insegnante ed il Comune!

Sebbene appartenga al partito sovversivo io non son uomo da sovvertire un disegno di legge e per conseguenza ritiro il mio emendamento riserbandolo per un'altra volta (*Si vide*). Ma quando il ministro rifarà questa legge o ne farà un'altra affine per regolare il diritto dei contratti col Comune, colla Provincia e con lo Stato, pensi che c'è l'autorità giudiziaria, oltre la Quarta Sezione del Consiglio di Stato favorevole al collega che se ne ricorda con compiacimento. (*Risa dell'onorevole Tedesco ed altri*). E così io ho adempiuto al voto del maestro...

Luzzatti Luigi. Già, mi chiamate maestro quando volete fare quel che volete! (*Iilarità*).

Pellegrini....ritirando la mia proposta senza rancore ed aspettando con pazienza e con rassegnazione una lavata di capo che mi è stata promessa e che aspetto come un'abluzione igienica. (*Viva ilarità*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fradeletto.

Fradeletto. Onorevoli colleghi, dirò brevi parole. Nel 1898, come presidente di una Società magistrale, io fui tra i non molti che protestarono con ogni energia contro le persecuzioni inflitte ad alcuni maestri in causa delle loro opinioni politiche. Forte di codesto precedente, mi prendo ora volentieri del reazionario, difendendo la disposizione che ci è stata proposta. Io la approvo, appunto perchè include tassativamente la propaganda politica fatta nelle scuole fra i motivi di licenziamento.

La propaganda politica nella scuola, o signori, non solo è contraria alla dignità di questa, non solo è un atto sleale verso le famiglie degli alunni (*Bravo!*) ma è un'offesa recata alla coscienza del fanciullo (*Approvazioni*), offesa tanto più grave e direi tanto più vile in quanto questa coscienza è timida, arrendevole, impreparata a resistere alle eventuali suggestioni del maestro. (*Benissimo! Bravo!*) Ed io vi confesso che avrei forse preferito la dizione del disegno di legge ministeriale a quella sostituita dalla Commissione, perchè, anche senza fare una vera e propria propaganda, si può, concedetemi l'espressione, si può violare l'anima candida del fanciullo con qualcuna di quelle parole avventate, acerbe o schernitrici che vi gettano improvvisamente i semi del dubbio e della irriverenza. (*Bene!*) Ma io approvo altresì questa norma, perchè, interdiciendo qualsiasi azione di carattere politico entro la scuola, si viene implicitamente a riconoscere la libertà del maestro, come cittadino, fuori della scuola. Questa libertà, o signori, è a sua volta inviolabile. Dirò di più: il maestro che non è in grado di esplicare pienamente questa sua libertà civile, finisce a poco a poco per contrarre qualcuna di quelle abitudini o ipocrite o servili, o per lo meno soverchiamente remissive, che non conferiscono certamente valore morale al suo ufficio. (*Benissimo!*) Chi non può essere sempre ed interamente schietto nella vita, è impossibile che lo diventi d'un tratto varcando la soglia della scuola.

Nel tempo stesso, però, io non esito a riconoscere che l'azione del maestro come

cittadino ha da osservare spontaneamente certi modi e certi limiti, che la legge non può stabilire, ma che la sua coscienza deve suggerirgli.

Dice la relazione: della sua opera quale agitatore di nuove o di vecchie idee risponda il maestro dinanzi al magistrato secondo il Codice penale come tutti gli altri cittadini, non già dinanzi all'autorità scolastica secondo il codice scolastico. E dice bene, ma in verità non basta; perchè fra i due estremi vi è un largo spazio intermedio affidato interamente al senno, alla prudenza, alla delicatezza dell'educatore. La libertà del maestro deve essere sempre corretta di temperanza e di decoro nelle forme, perchè la temperanza è forse la prima e più organica dote che si richieda nell'esercizio del ministero educativo; nelle nostre abitudini morali vi è sempre una certa continuità, ed è quindi difficile, assai difficile, che chi va in piazza a strepitare ed a vilipendere gli avversari, riacquisti ad un tratto serenità di pensiero e di parola quando si rivolge ai propri alunni. (*Bene!*)

È questione, onorevole Lucchini, assai più morale che giuridica; è questione, ripeto, di limiti e di modi che la legge non può fissare; ma, appunto per questo, io ho creduto di adempiere ad un mio dovere ricordandoli e riaffermandoli in Parlamento. (*Vive approvazioni*).

Gallini, della Commissione. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Gallini, della Commissione. Seguendo il principio democratico della divisione del lavoro io, d'accordo con il relatore, rispondo per la Commissione agli oratori che hanno parlato su questo tema.

La Camera può ben comprendere che questo è il punto saliente della legge; e la Commissione non si è nascosta la difficoltà del tema; essa ha studiato con criteri liberali e democratici questo punto ed ha capito che in esso è tutta la legge nel suo spirito morale e politico. Ora io vi compendio in poche parole il concetto che ha guidato la Commissione.

Noi siamo partiti da questo principio: è ammissibile che lo Stato possa permettere che nelle sue scuole si faccia propaganda per distruggere lo Stato medesimo? È concepibile che un padre di famiglia possa permettere al maestro dei suoi figli che egli insegni loro la ribellione al padre? Ed in repubblica, amico Pellegrini, concepireste voi che si permettesse al maestro di

far propaganda contro la repubblica a favore della monarchia? (*Interruzioni del deputato Pellegrini*).

Ebbene, noi siamo partiti dal concetto del diritto di conservazione dello Stato... (*Nuove interruzioni del deputato Pellegrini*).

Presidente. Proseguo, onorevole Gallini; non badi alle interruzioni.

Gallini, della Commissione. Posto questo principio del diritto e del dovere dello Stato alla propria conservazione, è naturale che non si possa togliere la disposizione, che già esiste nella legge Casati, e permettere al maestro di parlare nella scuola contro le istituzioni e la costituzione dello Stato. Ma posto questo principio, a noi è parso (ed in questo abbiamo creduto di essere liberali e democratici) eccessivo il concetto del disegno di legge ministeriale, perchè elevando a colpa l'infondere negli alunni principii contrari alle costituzioni, si corre il pericolo di fare il processo alle intenzioni, si colpisce qualche cosa, che si avvicina al tentativo di reato, al conato, alla semplice intenzione. Noi invece abbiamo voluto che non il tentativo, o l'intenzione, ma ci fosse il fatto, e quindi abbiamo detto « per aver fatto propaganda » escludendo così tutto ciò, che può essere processo d'intenzione, ed abbiamo soggiunto « tra gli alunni » perchè il dire solamente « nella scuola » come taluno aveva proposto, poteva dar luogo a sotterfugi.

Noi vogliamo raggiungere l'obiettivo vero, sincero della legge; noi non vogliamo che sia permesso di insegnare con la autorità di maestro ai propri alunni principii, contrari alla costituzione dello Stato. E qui, quando l'amico Lucchini fa una disputa, che trovo bellissima e che saprei fare anch'io, per creare incertezze nelle parole « costituzione dello Stato e istituzioni », gli rispondo subito che, per chi vuol comprendere, non c'è dubbio, non c'è oscillazione di pensieri.

I principii contrari alla costituzione dello Stato non sono quelli che vanno ad offendere l'una, o l'altra delle istituzioni dello Stato, ma sono quelli che minano l'essenza e il principio fondamentale dello Stato, e della costituzione, come è concepita in Italia.

Il principio fondamentale di una repubblica darà il concetto fondamentale che ispira la repubblica. Io capisco che i giudici possano dire qualche cosa di diverso da quello, che è; ma, quando parlava l'onorevole Lucchini, è stato interrotto con le giu-

ste parole « non è la legge, siete voi, giudici! »

Bertesi. Allora difendiamoci dai giudici!

Gallini. Ma è venuto in soccorso della nostra tesi l'amico Lagasi, perchè in un momento di espansiva sincerità, egli ha gridato: ma noi abbiamo le scuole clericali, che insegnano quotidianamente principii, contrari alla costituzione!

Ebbene è proprio per quelle e per le altre, ma specialmente per quelle, che la legge è stata fatta. (*Benissimo!*)

Detto questo, io finisco, perchè comprendo che non è il caso di fare un'arringa su questo tema, ma non posso lasciar passare senza una breve risposta il brillante discorso dell'amico Pellegrini, nel quale sosteneva un suo emendamento per sostituire il diritto comune, al diritto speciale.

Io non consento con lui e credo che egli sia fuori di strada, quando afferma che è democratico attenersi in tutte le questioni di locazione d'opera al diritto comune. Succede tutto il contrario.

La Camera italiana, proprio in questo momento, si occupa di regolare un contratto di lavoro trattandolo come un'eccezione al diritto comune, perchè il diritto comune non basta più; alludo al contratto di lavoro in genere ed a quello speciale pei giornalisti e a tutti gli altri progetti, che recano deroghe speciali al diritto comune, specialmente in fatto di giurisdizione. Sono tutti progetti d'indole democratica, proprio contrari all'andamento, direi quasi, classico, troppo classico, che si è seguito fin qui. Per cui, in altri termini, l'ideale dell'attuale democrazia non è di stare ferma al diritto comune, ma di staccarsi da esso, per creare delle giurisdizioni speciali. Detto questo, in linea di diritto filosofico, io non ho che ad insistere sul progetto della Commissione, che ci è parso indispensabile, come fondamento della legge, e che è forse anche, modestia a parte, il meno angoloso, e quello che si presta più ad essere adottato da un Parlamento democratico come il nostro. (*Benissimo!*)

Voci. Ai voti! Ai voti!

Presidente. La Commissione accetta le proposte dell'onorevole Lucchini?

Credaro, relatore. Delle proposte Lucchini accettiamo la prima che sopprime le parole: « e provati » alla lettera c), ma non accettiamo la seconda.

Presidente. E la proposta Perla?

Gallini, della Commissione. Non si accetta.

Presidente. La proposta dell'onorevole Pellegrini è stata ritirata.

L'onorevole Lagasi ha nel suo discorso accennato ad una variazione che avrebbe voluto proporre, ma non ha presentato un emendamento, quindi io non posso metterlo ai voti.

Lagasi. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Lagasi. Dal momento che la Commissione ha dichiarato di non accettare emendamenti, è inutile che io insista.

Presidente. Va bene.

L'onorevole ministro aveva chiesto di parlare, ne ha facoltà.

Nasi, ministro dell'istruzione pubblica. Fu già osservato che trattasi di una questione gravissima; perchè implica grossi problemi di diritto, oltrechè interessi di classi rispettabili e della scuola.

Io non prolungherò la discussione; ma credo opportuno aggiungere qualche cosa, alle osservazioni già svolte dall'onorevole Fradeletto e dall'onorevole Gallini, per esaminare il criterio giuridico, che ha dettato i discorsi degli onorevoli Lucchini e Pellegrini. Essi cercano di escludere la possibilità di una ricerca di intenzione, di una persecuzione di idee, ed invece di affidare ai Comuni ed ai Consigli scolastici il potere di punire sino al licenziamento, dicono: fate che prima l'autorità giudiziaria si pronunci; ed allora tutti gli interessi sono garantiti; il diritto è salvo.

Io non posso negare, in linea di fatto, la possibilità che il Comune o il Consiglio scolastico, che sono pure composti di uomini, possano nascondere, sotto il pretesto di una propaganda contraria alle istituzioni, un sentimento personale di ostilità; ma non si può legiferare per sole considerazioni di questo genere, sopra ipotesi particolari. Quello che interessa, dal punto di vista del diritto, è l'osservare che, nei rapporti tra i maestri ed il Comune, esiste pure un elemento di diritto pubblico; e il volerli quindi regolare alla sola stregua del diritto privato non è possibile: (*Bravo!*) non è ammesso neppure dalla giurisprudenza. Onorevole Pellegrini, Lei giurista esimio, sa bene: e lo sa meglio di tutti l'onorevole Lucchini che i magistrati sono competenti a giudicare degli atti contrattuali, ma nei rapporti del danno che ne può venire al maestro o ad altri funzionari.

Questa, a mio modo di vedere, è la tesi giuridica; e così essendo, non parmi giusto né opportuno intralciare molto l'azione am-

ministrativa che ha pure la sua ragione di svolgersi, e contro la quale non si possono sollevare poi eccessive, generali diffidenze. Credo che debba mantenersi il testo della legge, tanto più che all'articolo 20 di questo progetto è stabilita un'altra garanzia: il licenziamento non è lasciato al solo voto del Consiglio provinciale scolastico, ma dà luogo a ricorso al ministro e, secondo l'articolo formulato da me e accettato dalla Commissione, il ministro non si pronuncia se non dopo udita la Commissione consultiva istituita presso il Ministero, la quale è composta di magistrati e non di funzionari. Questa Commissione speciale, istituita nell'interesse appunto della classe insegnante, costituisce, diciamo così, il secondo grado di giudizio. Mi pare che le garanzie siano sufficienti.

Ripeto: se si vuol modificare in qualche modo qualcuna di queste locuzioni io non mi oppongo, tanto più che il testo ministeriale è diverso da quello della Commissione. Io aveva di proposito tolto la parola *propaganda* perchè mi pareva, e lo dissi nella relazione, eccessivo il supporre che i maestri elementari possano sentire il desiderio, avere l'istinto morboso di parlare di politica in mezzo ai ragazzi; ma di ciò ha pure parlato efficacemente l'onorevole Fra-deletto in sostegno di questo articolo.

Dunque io non faccio questione di parole: se la Commissione chiedesse di modificare il testo, io non sarò contrario; ma il principio devo mantenerlo, malgrado le osservazioni, certamente importantissime, fatte dagli onorevoli Lucchini e Pellegrini.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Alessio.

Alessio. La questione è diventata di una tale delicatezza che ogni uomo il quale tenga in qualche modo al proprio voto ha anche l'obbligo di dire le ragioni del proprio convincimento. Noi, parliamoci chiaro, siamo influiti da un concetto estremamente pericoloso per l'idea liberale, e vogliamo difenderci contro i clericali stabilendo una massima che è pericolosa per tutti quanti i partiti, e può mettere in difficile condizione un maestro che appartenga a qualunque confessione politica. La questione sollevata dall'onorevole Lucchini è una questione di limiti ed insieme una questione di diritto, anzi di diritto pubblico, come bene osservava l'onorevole ministro. È una questione di limite perchè nessuno, e soprattutto un potere disciplinare, un potere amministrativo può determinare i confini di una pro-

paganda, può stabilire dove cominci l'eccitamento...

Una voce. Non nella scuola. (*Interruzioni*)

Alessio. ...all'odio di classe, e dove finisce la propaganda delle proprie idee. Questa distinzione non può essere precisata da un'autorità amministrativa o disciplinare, ma può essere stabilita soltanto dal potere giudiziario.

Io ho fatto parte per molti anni di un Consiglio scolastico provinciale, e so che cosa voglia dire la persecuzione fatta dai Comuni contro i maestri per le loro idee! Molte volte sono state chiamate a comparire dinanzi al Consiglio persone rispettabili per rispondere di avere emesso opinioni apparentemente contrarie all'ordine costituito, mentre poi, dopo un esame spassionato, si riconosceva il contrario. (*Interruzioni*). Ora noi diamo in balia del potere amministrativo l'esame delle opinioni dei maestri. Nè si dica che lo Stato deve difendersi. (*Interruzioni*). Con questo concetto, noi aboliamo tutte le libertà. (*Rumori — Interruzioni*).

È precisamente questa massima che ha autorizzato i provvedimenti politici (*Oooh! — Rumori — Interruzioni*) perchè si considera lo Stato come una persona, come un ente privato che ha bisogno della difesa, che ha bisogno di conservare il proprio patrimonio ideale e reale! Ma tale concetto è assolutamente erroneo, e rende impossibile qualsiasi regime liberale! (*Rumori — Interruzioni*).

L'onorevole ministro ha osservato che il rapporto tra maestri e Comuni è rapporto di diritto pubblico, ed ha detto egregiamente. Ma il diritto penale che cos'è? Nel diritto penale ci sono disposizioni che prevedono certi reati. Ora nel Codice penale vi è l'articolo 247: applicate quell'articolo se il maestro sarà realmente colpevole: allora sarà sottoposto al giudizio, sarà condannato e potrà essere licenziato, potrà essere sospeso. (*Rumori — Interruzioni*). D'altronde si avverta che questa disposizione di legge è assolutamente inutile.

Io mi affido alla finezza dell'ingegno dell'onorevole ministro; egli ha già in mano questo mezzo nel suo stesso articolo, senza bisogno di stabilire questa massima che divide la Camera e che ritarda l'approvazione del progetto rendendo difficile qualunque discussione e qualunque formula. Nella lettera d) dell'articolo 7 è detto, che il maestro può essere licenziato per essere incorso, negli ultimi cinque anni, tre volte nella pena

della censura e due in quella della sospensione. Se il fatto sarà tale da determinare la sospensione o la censura, allora potrà essere punito. Ma è inutile che andiamo precisando quanto non è dato di delimitare. (*Rumori — Interruzioni*). Ecco perchè voterò l'emendamento Lucchini.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gatti.

Debbo avvertire la Camera che l'onorevole Lagasi aveva proposto un emendamento che ora, a termini dell'articolo 91 del regolamento, l'onorevole Gatti fa suo.

L'emendamento firmato da dieci deputati, come il regolamento prescrive, suona così:

« Nel caso non si credesse di sopprimere all'articolo 7 il comma e), dire:

« Per aver fatto tra gli alunni, nella scuola, propaganda, ecc. »

Credaro, relatore. Questo forse si potrebbe accettare.

Gatti. Dice il relatore che quasi accetterebbe. (*Rumori — Interruzioni*).

Quando poco fa io ho udito parlare l'amico onorevole Fradeletto, che ascolto sempre con piacere, e l'ho udito sostenere la dicitura primitiva, ho pensato che certamente alla forma esteriore « autorità » vi è dentro connesso un concetto liberale interiore.

Però io temo sempre, anche per un concetto liberale, la forma autoritaria.

Io capisco che se domani qualsiasi nemico delle istituzioni di parte, diremo così, illiberale dovesse servirsi di questo articolo di legge nel senso come l'hanno pensato la Commissione ed il ministro, potrebbe farlo benissimo, inquantochè fuori della scuola si può fare tutta la propaganda che si vuole senza alcun controllo in qualsiasi campo.

Io temo però che si possa adoperare questo articolo per colpire in un ambiente reazionario anche il pensiero, anche la propaganda politica fuori della scuola.

L'onorevole Fradeletto ha ricordato di essere stato difensore dei maestri perseguitati; ricordo di avere sollevato anch'io interpellanze per maestri perseguitati da Consigli provinciali.

Or bene sta in fatto che nessuno dei nostri maestri fu mai perseguitato per propaganda fatta nella scuola, ma sempre per propaganda fatta fuori della scuola. Dunque l'unica mia preoccupazione è questa: di togliere da questa dicitura qualsiasi appiglio a potere perseguitare il maestro per il suo pensiero, per l'azione politica fuori della scuola; ed è perciò che ho creduto

di mantenere l'emendamento proposto dall'amico Lagasi, convinto che il porre freni restrittivi sia sempre cosa pericolosa perchè vani contro chi ha il potere di eluderli in qualsiasi modo, mentre poi servono contro i deboli.

Perciò mantengo insieme con gli altri firmatari l'emendamento che abbiamo presentato. (*Bene! all'estrema sinistra — Rumori al centro — Commenti*).

Credaro, relatore. Domando di parlare.

Presidente. Parli.

Credaro, relatore. Io debbo fare una dichiarazione agli amici dell'Estrema Sinistra: ed è che questa disposizione di legge rappresenta un notevole miglioramento della libertà civile del maestro, perchè, allo stato attuale della legislazione scolastica italiana, per l'articolo 106 della legge Casati, il maestro può essere colpito per l'opera sua esercitata sia con l'insegnamento sia con gli scritti, sia fuori della scuola sia nella scuola. L'articolo rappresenta dunque un progresso: ed io credo che l'Estrema Sinistra debba accettare con animo grato la formola proposta dalla Commissione. (*Bravo! — Commenti*).

Aggiungo che se l'Estrema Sinistra e la Camera approveranno l'articolo come è proposto dalla Commissione, i maestri d'Italia, in quanto a libertà civili, saranno superiori ai maestri di tutte le altre nazioni d'Europa (*Approvazioni — Interruzioni all'estrema sinistra*), comprese la Francia e la Svizzera. (*Approvazioni — Commenti animati*).

Presidente. La Commissione dunque non accetta l'emendamento dell'onorevole Gatti.

Voci all'estrema sinistra. Prima aveva detto di sì.

Credaro, relatore. La Commissione non l'accetta.

Presidente. La Commissione non accetta nemmeno l'emendamento dell'onorevole Perla, il quale, alla lettera b) propone di cancellare le parole « sopravvenuta in seguito ad infermità. » L'onorevole Perla vi insiste?

Perla. Insisto.

Presidente. L'onorevole Lucchini propone alla lettera c) di sopprimere le parole « e provati ». Questo emendamento è accettato dalla Commissione e dal ministro.

La Commissione ed il ministro non accettano invece l'altro emendamento sostitutivo proposto dall'onorevole Lucchini alla lettera e) emendamento il quale corretto e completato dopo il suo discorso suonerebbe così:

« e) Per avere subito una condanna alla

pena della reclusione ovvero ad altra pena restrittiva della libertà personale per oltre un mese ».

L'onorevole Lucchini insiste anche in questo emendamento non accettato dal Governo nè dalla Commissione?

Lucchini Luigi. Insisto.

Presidente. Metto a partito prima di tutto la soppressione proposta dall'onorevole Perla alla lettera *b*) delle parole: « sopravvenuta in seguito ad infermità, » restando quindi semplicemente le parole: « per inettitudine didattica. »

Chi l'approva si compiaccia di alzarsi.
(*Non è approvata.*)

Ora viene in votazione la proposta sostitutiva dell'onorevole Lucchini, così concepita: formulare così la lettera *e*): « Per aver subito una condanna alla pena della reclusione, ovvero ad altra pena restrittiva della libertà personale per oltre un mese. » Questa proposta non è accettata dal Governo, nè dalla Commissione.

Bertesi. Chiedo la divisione di questa proposta sostitutiva dell'onorevole Lucchini in due parti: la prima fino « alla pena della reclusione; » la seconda da « ovvero ad altra pena... » fino « oltre un mese. »

Presidente. Come la Camera ha udito, l'onorevole Bertesi propone la votazione per divisione di questa proposta sostitutiva dell'onorevole Lucchini. Quindi pongo a partito la prima parte della lettera *e*) sostitutiva, così concepita: « per aver subito una condanna alla pena della reclusione. »

Chi l'approva si compiaccia di alzarsi.
(*Non è approvata.*)

Dopo ciò, mi pare che cada la seconda parte di questa proposta sostitutiva e quindi sia inutile metterla in votazione.

Ora pongo a partito la proposta dell'onorevole Gatti alla lettera *e*), dove egli propone di aggiungere dopo le parole: « tra gli alunni » le parole « nella scuola. » (*Interruzioni — Conversazioni animate.*)

Questo inciso non è accettato, nè dalla Commissione, nè dal Governo. (*Interruzioni all'estrema sinistra.*)

Chi l'approva si compiaccia di alzarsi.

(*Non è approvato — Rumori — Interruzioni — Commenti.*)

Metto a partito l'emendamento che l'onorevole Lucchini propone alla lettera *c*) di questo articolo, e che consiste nel sopprimere le parole: *e provati.*

La Commissione ed il ministro accettano questa soppressione.

(*Questo emendamento è approvato.*)

Metto ora a partito l'articolo 7, con questa emenda.

(*È approvato.*)

Art. 8.

« Il Consiglio provinciale scolastico, col consenso dei Comuni interessati e dell'insegnante, potrà trasferire questo da uno ad altro Comune della Provincia.

« L'insegnante trasferito non perderà i diritti acquisiti neppure se si trova nel triennio di prova. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cimati.

Cimati. Sarò, come desidera l'onorevole Pantano, brevissimo.

Non insisto sulla soppressione di questo articolo, quantunque io ritenga che praticamente sia di assai difficile, per non dire impossibile, attuazione, e mi limito a chiedere all'onorevole ministro quale trattamento avranno gli insegnanti, posti nelle condizioni prescritte da questo articolo.

L'insegnante trasferito dalla scuola di un Comune e quella di un altro, conserva lo stipendio che aveva nella prima, oppure avrà quello del suo predecessore nella seconda?

La questione a me pare abbia per i maestri una certa importanza, e sono certo l'onorevole ministro vorrà chiarirla. (*Conversazioni animate.*)

Presidente. Facciano silenzio! Soltanto vedendo le persone che le fanno, comprendo che lor signori fanno conversazioni di carattere dottrinale. Li prego di andare a farle fuori dell'Aula! (*Si ride.*)

Onorevole Cimati, insiste sulla sua proposta?

Cimati. Non insisto. (*Le conversazioni continuano.*)

Presidente. Io sospendo la seduta, se si continua così!

Ha facoltà di parlare l'onorevole Laudisi.

Laudisi. Io non farò un discorso; farò soltanto alcune brevi osservazioni al ministro ed alla Commissione.

Con questo articolo si introduce nella legislazione scolastica italiana una salutare disposizione: quella, cioè, dei trasferimenti dei maestri elementari da un Comune all'altro; ma, dal modo come è formulato l'articolo, credo che questa disposizione sarà inefficace. Infatti si richiede nientemeno il consenso non soltanto dei due Comuni, ma anche del maestro; quindi ci vuole il concorso di tre volontà; ed anzi ci saranno certi casi in

cui dovranno concorrere quattro volontà. Ora, domando io: è possibile che sia eseguita questa salutare disposizione, nel modo in cui è concepito l'articolo? Ieri interrogai il relatore, a lui manifestai i miei dubbi circa l'efficacia di quest'ottima disposizione; ed egli mi rispose: onorevole Laudisi, si persuadea: i Comuni pagano, ed i Comuni sono quelli che debbono essere interrogati. Ma la mia osservazione è nell'interesse non solamente dei maestri, ma anche dei Comuni.

Può avvenire che un povero maestro nominato a vita, dopo qualche tempo, non ispiri più fiducia al Municipio da cui fu nominato e che non ispiri fiducia neanche a gran parte dei padri di famiglia: e viceversa che un Municipio, dopo avere nominato un insegnante, non sia, come prima, soddisfatto dell'opera di lui e non lo veda perciò di buon occhio. Non sarebbe, dico io, cosa saggia e prudente, verificandosi simili casi, per il bene dell'insegnante e della scuola, che il Consiglio provinciale scolastico, senza bisogno del consentimento del Municipio e dell'insegnante, ordini di ufficio il trasferimento?

Io quindi proporrei, dato che la Commissione ed il ministro vogliano accettare il mio emendamento, di modificare semplicemente l'articolo così: « Il Consiglio provinciale scolastico potrà trasferire, ecc. » togliendo le parole « col consenso dei Comuni interessati e dell'insegnante ».

Presidente. Onorevole Laudisi, Ella sa che non si possono presentare emendamenti all'improvviso se non hanno la firma di dieci deputati.

Laudisi. Perciò ho detto, se la Commissione e il ministro l'accettano. Dirò meglio, se l'onorevole ministro lo fa suo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lagasi.

Lagasi. Prego l'onorevole ministro e la Commissione di voler accettare una piccolissima modificazione di quest'articolo. Essa consisterebbe nel sostituire alle parole « col consenso dei Comuni interessati » le altre « col consenso del Comune in cui il maestro deve essere trasferito. » È proprio inutile, se si vuol muovere da un Comune un maestro, che non abbia saputo acquistarsene la stima, pretendere che esso se ne vada col consenso del Comune dal quale deve essere licenziato. Basta, perchè sia trasferito, che ci sia il consenso del Comune dove il maestro deve andare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Credaro, relatore. La Commissione non può accettare la proposta dell'onorevole Laudisi perchè per dare facoltà al Consiglio provinciale scolastico di trasferire un maestro da un Comune all'altro bisognerebbe che i maestri avessero uno stipendio molto superiore al presente. Vi sono maestri che tolti dal loro Comune non avrebbero da vivere. Non possiamo quindi ammettere che si diminuiscano i diritti dei maestri finché non siano migliorate le loro condizioni economiche. La Commissione però accetta la proposta dell'onorevole Lagasi e credo che l'articolo potrebbe essere così concepito.

« Il Consiglio provinciale scolastico col consenso del comune ricevente (*Oh, oh, — Ilarità*). »

Insomma questo è il concetto la forma la troveremo poi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica.

Nasi, ministro della istruzione pubblica. All'onorevole Cimati debbo dichiarare che non è espresso, ma implicito nell'articolo il concetto, che il maestro trasferito non debba andare in un posto retribuito con uno stipendio minore. Se questo era il suo dubbio, è eliminato dalla logica e dalla disposizione generale che mantiene i diritti acquisiti.

In quanto alla proposta dell'onorevole Laudisi osservo che quest'articolo avrà una applicazione difficile...

Laudisi. Utilissima!

Nasi, ministro della istruzione pubblica... ma fu introdotto nella legge, per iniziare un nuovo sistema, la possibilità di un trasferimento, che tante volte viene a salvare, non solo l'interesse del Comune e della scuola, ma anche quello del maestro, posto talvolta in condizioni difficilissime.

Quindi, se l'onorevole Laudisi si allarma della difficoltà di raccogliere in unico intento un triplice volere...

Laudisi. Ora sono quattro.

Nasi, ministro della pubblica istruzione... io gli dico: accetti il principio; più tardi esso avrà il suo svolgimento e una migliore disciplina.

La questione sollevata dall'onorevole Lagasi è di pura forma; s'intende che il Comune desideroso di liberarsi del maestro, dà volentieri il consenso; ma se è difficile trovare una locuzione diversa, credo si possa mantenere quella proposta; la quale, in

fine dei conti, non fa che confermare il consenso, che si presume dato dal Comune, e non produce alcun inconveniente.

Presidente. La Commissione insiste?

Credaro, relatore. Insiste.

Presidente. Onorevole Lagasi?

Lagasi. Prendo atto della dichiarazione del ministro, il quale, in fondo, ammette l'esattezza del concetto da me esplicito e ritiro l'emendamento.

Laudisi. Domando di parlare.

Presidente. Ma Ella non ha presentato un emendamento.

Laudisi. Ma mi lasci parlare, onorevole presidente, per l'amor di Dio!

Ringrazio il ministro e non insisto.

Presidente. Onorevoli colleghi, diano ascolto a me, altrimenti non vi è più regolamento.

Laudisi. Mi perdoni, era un atto di cortesia verso il ministro!

Presidente. Dunque metto a partito l'articolo 8.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 10, che diventa 9, perchè il 9 è sostituito dagli articoli 15-19:

« L'aumento del decimo concesso dal Comune al maestro coll'atto di nomina ed i miglioramenti di stipendio ottenuti dal maestro a qualsiasi titolo durante il sessennio, come pure il licenziamento rimasto per qualunque ragione inefficace, non costituiscono ostacolo agli effetti dell'aumento del decimo, il quale deve corrispondersi dal Comune in base allo stipendio minimo assegnato alla scuola nella quale insegna il maestro al momento in cui compie il sessennio d'insegnamento.

« Le maestre che insegnano nelle classi maschili o nelle miste hanno diritto allo stipendio stabilito per i maestri, anche se questo eccedesse il minimo legale. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole De Cristoforis.

De Cristoforis. Domando soltanto una dichiarazione dal ministro a proposito dell'aggiunta fatta dalla Commissione all'articolo 10.

In questo articolo si stabilisce che le maestre le quali insegnano nelle classi maschili abbiano diritto allo stipendio stabilito per i maestri, ma nei grandi Comuni, dove grande è il numero di maestre applicate alle scuole maschili, questa disposizione si risolverebbe in un aggravio ingentissimo. Quindi domando se noi siamo obbligati a dare alle maestre lo stipendio che è dato ai maestri quando esse insegnano nelle classi

inferiori. È uno schiarimento che attendo dall'onorevole ministro.

Nasi, ministro dell'istruzione pubblica. È una aggiunta proposta dalla Commissione: risponderà il relatore.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Libertini Gesualdo.

Libertini Gesualdo. Onorevole presidente, io mi ero iscritto all'articolo 9, ma vi rinunzio; però intendo di iscrivermi all'articolo 15 e la prego di tener presente questa mia iscrizione a quell'articolo.

Presidente. Sta bene. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lagasi.

Lagasi. L'aggiunta all'articolo 10 fatta dalla Commissione ha un'importanza capitale per i Comuni rurali. In questi Comuni sopra dieci scuole ce ne sono cinque facoltative. Ora non vorrei che con la proposta della Commissione si venissero ad aggravare tanto i bilanci dei Comuni, da costringerli a rispondere in un modo semplicissimo, cioè col chiudere le scuole facoltative. Perciò pregherei la Commissione di accettare un'aggiunta all'aggiunta sua che sarebbe questa: « le maestre che insegnano nelle classi maschili e nelle miste obbligatorie »; altrimenti se si lascia la dizione imprecisa, potrà intendersi che le maestre delle scuole facoltative abbiano diritto di percepire lo stipendio legale che si dà ai maestri. Questo è il pericolo che mi preoccupa.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Credaro, relatore. Rispondo all'onorevole Lagasi che nelle scuole facoltative non v'è alcun stipendio fisso; quindi il Comune potrà dare alle maestre che insegnano nelle scuole facoltative maschili e miste quello stipendio che esso crede, anche 80 lire; ed io disgraziatamente so che ci sono Comuni che non danno che uno stipendio di 80 lire alle maestre delle scuole non classificate.

Passo ora all'onorevole De Cristoforis il quale ha sollevato una questione importante che si connette con la vita scolastica delle più grandi città d'Italia. È un fatto che quando il Comune assegna delle maestre alle classi maschili, deve dare ad esse lo stipendio che è assegnato ai maestri. Ad eguale lavoro, eguale retribuzione. Però il Comune ha facoltà di dividere gli insegnanti in due categorie: maestri che hanno lo stipendio delle classi superiori (quarta e quinta), maestri che hanno lo stipendio delle classi inferiori (prima, seconda e terza). E poichè le maestre possono normalmente in-

segnare per legge soltanto nelle classi maschili inferiori, così ad esse sarà dato semplicemente lo stipendio che percepiscono i maestri delle classi inferiori, semprechè insegnino in queste classi.

Presidente. Onorevole De Cristoforis Ella non fa alcuna proposta?

De Cristoforis. Mi basta questo schiarimento dell'onorevole relatore.

Presidente. Allora metto a partito l'articolo 10 come è formulato dalla Commissione...

Lagasi. Domando che si tenga conto della dichiarazione dell'onorevole Credaro, la quale sarà una specie d'interpretazione autentica.

Presidente. Nel resoconto ci sarà di certo. Metto dunque a partito l'articolo decimo. *(È approvato).*

Articolo 11, che diventa 10:

« Nessuna scuola con un solo maestro, potrà avere più di settanta allievi.

« Quando, per un mese almeno, questo numero sarà oltrepassato, o quando un'aula non possa convenientemente contenere gli alunni che frequentano la scuola, il Municipio provvederà o con l'aprire una seconda scuola in altra parte del territorio, o col dividere la prima per classi in sale separate e con sotto-maestri.

« Dopo due anni di esperimento con sotto-maestro, a ciascuna classe dovrà essere preposto un maestro effettivo. »

Mestica, presidente della Commissione. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Mestica, presidente della Commissione. La Commissione, d'accordo col ministro, propone che alla parola « scuola » in principio dell'articolo si sostituisca la parola « classe » e ciò per maggior chiarezza, altrimenti le classi non sarebbero sottoposte alla condizione di questo articolo.

Presidente. Dunque allora in principio dell'articolo si deve dire: « Nessuna classe con un solo maestro ecc. »

Metto a partito l'articolo 10 così modificato.

(È approvato).

Articolo 12, che diventa 11:

Le scuole tenute da Corpi morali saranno accettate a sgravio totale o parziale degli obblighi del Comune, semprechè le medesime siano pubbliche e gratuite e mantenute in conformità delle leggi e dei regolamenti e gl'insegnanti retribuiti, come i comunali.

A questo articolo ha presentato un emendamento l'onorevole Cimati.

Cimati. Lo ritiro per presentarlo nella discussione del disegno di legge sul Monte delle pensioni.

Presidente. C'è anche un altro emendamento dell'onorevole Laudisi, il quale propone che si aggiunga all'articolo stesso il seguente capoverso:

« La convenzione tra i municipi ed i corpi morali dovrà essere sottoposta all'approvazione del Consiglio provinciale scolastico. »

L'onorevole Laudisi ha facoltà di parlare per isvolgere il suo emendamento.

Laudisi. Due sole parole, poichè spero che la Commissione ed il ministro accettino il mio emendamento.

In quei Comuni, dove esistono corpi morali che mantengono scuole gratuite e i maestri vengono pagati nello stesso modo che i maestri comunali, desidererei che fosse fatta una vera convenzione fra i detti corpi morali ed i Comuni e fosse approvata dal Consiglio scolastico per dare ad essa il carattere di stabilità.

Niente altro.

Nasi, ministro dell'istruzione pubblica. Accetto quest'aggiunta.

Credaro, relatore. Anche la Commissione l'accetta.

Presidente. Allora metto a partito l'articolo 11 con l'aggiunta proposta dall'onorevole Laudisi, della quale ho data lettura e che è accettata dal ministro e dalla Commissione.

Essa formerà l'ultima parte dell'articolo 12.

(È approvato).

Articolo 13, che diventa 12:

Non possono essere sequestrate, nè pignorate le pensioni comunali dei maestri se non per ragioni d'alimenti dovuti per legge, e non oltre la metà, nè possono essere cedute in qualsiasi modo.

(È approvato).

Art. 14, che diventa 13:

Alla scadenza di ogni bimestre i Comuni invieranno alla Giunta provinciale amministrativa i mandati di pagamento dello stipendio mensile debitamente quietanzati dai maestri. Se entro quindici giorni dalla scadenza del pagamento dello stipendio, i Comuni non avranno adempiuto a quest'obbligo, la Giunta provinciale amministrativa a norma dell'articolo 197 della legge comunale e provinciale, emetterà i mandati coat-

tivi i quali saranno esecutivi, non ostante l'opposizione del Comune inadempiente.

È obbligo della Giunta provinciale amministrativa notificare senza indugio al provveditore, il quale informerà immediatamente il Ministero della istruzione pubblica, i casi di mancato pagamento dello stipendio.

Gli obblighi inerenti all'ufficio di esattore, secondo la legge 26 marzo 1893, n. 159, sono estesi al gestore e a chiunque, sia pure temporaneamente, ne eserciti le funzioni.

L'esattore o esattore-tesoriere o gestore, che ritardi l'esecuzione dell'ordine di pagamento, è soggetto alle sanzioni stabilite dalle leggi ed ai regolamenti vigenti sulla riscossione delle imposte dirette.

Se niuno chiede di parlare, pongo a partito l'articolo 13.

(È approvato).

Articolo 15, che diventa 14.

« La Direzione didattica è obbligatoria nei Comuni aventi una popolazione non inferiore a diecimila abitanti o che abbiano almeno venti classi; è facoltativa per gli altri Comuni, i quali possono a tal fine unirsi in consorzio.

« La Direzione didattica obbligatoria sarà tenuta soltanto da ispettori scolastici o da persone abilitate a quell'ufficio, le quali non potranno avere insegnamento, salvo nel caso di supplenza. La Direzione didattica facoltativa potrà essere conferita per incarico anche a maestri di nomina definitiva e aventi classe propria, quando non sia intercomunale; ma saranno preferiti gli ispettori scolastici e gli abilitati alla Direzione didattica. In ogni caso nessuno potrà essere nominato Direttore didattico, neppure per incarico, se non ha insegnato lodevolmente almeno cinque anni in una scuola elementare pubblica inferiore o superiore. »

De Cristoforis. Domando di parlare.

Presidente. C'è prima l'onorevole Rampoldi che ha presentato all'articolo 15 la seguente aggiunta:

« Il diploma di direttore didattico si conferisce per titolo e per esami.

« Rampoldi, Arconati, Dell'Acqua, De Cristoforis, Pinchia, Cimati, Gregorio Valle, Pescetti, Pinna, Garavetti. »

Onorevole Rampoldi, ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

Rampoldi. Propongo a questo articolo due semplici aggiunte, che spero saranno accolte tanto dalla Commissione quanto dall'onorevole ministro.

Al primo capoverso dell'articolo 15 dove è detto « La direzione didattica è obbligatoria nei Comuni aventi una popolazione non inferiore a diecimila abitanti, » io aggiungerei « o aventi almeno venti classi scolastiche ».

Presidente. Ma questa è una proposta nuova...

Rampoldi. È però accettata dal Ministero e dalla Commissione. (*Interruzioni — Commenti*).

Propongo inoltre, e questo emendamento fu già distribuito e stampato, di aggiungere all'articolo in discussione il seguente capoverso: « Il diploma di direttore didattico si conferisce per titoli e per esami. »

Non illustrerò la mia proposta: si tratta di sostituire all'unico e non sempre sufficiente criterio dell'anzianità, quale oggi vige per disposizioni dell'onorevole Baccelli nella nomina dei direttori didattici, di sostituire, dico, il criterio degli esami, cioè a dire dell'attitudine maggiore all'ufficio, che ne vivifica la funzione. Commissione e ministro sono certamente favorevoli anche a questa mia proposta, che spero vorrà accogliere anche la Camera.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Agnini.

Agnini. Rinunzio. (*Bene!*)

Presidente. Allora ha facoltà di svolgere la sua proposta l'onorevole Arnaboldi. Essa è del tenore seguente:

All'articolo della Commissione sostituire quello del Ministero (articolo 9) aggiungendo alla fine: e sarà soggetto agli aumenti sessennali. — Aggiungere ancora l'ultimo comma dell'articolo 16, sopprimendo il 1° comma di questo articolo.

Arnaboldi. L'emendamento da me presentato comprende diverse combinazioni, ed io prego la Camera di prestarmi brevi momenti di benevola attenzione affinché ci possiamo intendere bene.

Io ho domandato in primo luogo di sostituire all'articolo della Commissione quello del Ministero; e domando questo perché l'articolo della Commissione mette nel primo capoverso l'obbligatorietà ai Comuni, che abbiano almeno dieci mila abitanti, di nominare il direttore, mentre l'articolo del Ministero esclude questa obbligatorietà e lascia ai Comuni la libertà di nomina.

Noi corriamo un po' troppo con le obbligatorietà che imponiamo ai Comuni, e sarebbe pur bene tener calcolo delle spese che già pesano su di essi per gli aumenti di stipendi e per gli aumenti sessennali, e per le altre dipendenti dall'apertura di

nuove scuole, rese necessarie, in vista dell'aumento della scolaresca. Credo sia assai pericoloso il seguire questa via, non solo, ma credo che la legge si metta in contraddizione quando si consideri che la legge comunale e provinciale fa obbligo ai Comuni di non oltrepassare certi limiti di sovrimposte, appunto per non turbare le condizioni della loro potenzialità finanziaria. Ora io dico: lo scopo e la necessità di un direttore si capisce quando si tratta di grandi città, dove per il numero crescente di scuole e di alunni, è necessario, nell'interesse della sorveglianza e della disciplina che non possono essere sufficientemente esercitate dal sovrintendente, o dall'ispettore, ma non la intendo quando si tratta di un Comune di dieci mila abitanti, che si riduce poi al capoluogo di mandamento. Obbligare Comuni alla nomina del direttore didattico, quando conosciamo la povertà di molti di essi, mi pare cosa eccessiva.

Lasciamo dunque in facoltà di questi Comuni il procedere alla nomina, se ne sentiranno il bisogno. Prego quindi il Ministero e la Commissione di accettare il mio emendamento. Propongo poi di sopprimere l'articolo della Commissione perchè nell'articolo ministeriale sono comprese tutte le proposte, fatte in quello della Commissione; e per completare il suo concetto, aggiungo all'articolo ministeriale una parte dell'articolo della Commissione, e cioè che il direttore debba avere l'aumento sessennale.

Infine poichè nell'articolo 16 della Commissione sono contemplate cose, che nell'articolo 15 del Ministero sono pure previste, propongo di aggiungere l'ultimo capoverso dell'articolo 16 sopprimendone il primo. La dizione pare un po' complicata, ma, se la Camera avrà tenuto dietro alle mie spiegazioni, credo che l'avrà chiarita. Consiste in conclusione in questo: approvare l'articolo del Ministero in sostituzione di quello della Commissione, aggiungendo « sia concesso l'aumento sessennale » e chiudendolo con l'ultimo capoverso dell'articolo 16.

Spero che tanto la Commissione, quanto il ministro vorranno accettare il mio emendamento, nell'interesse dei Comuni.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Libertini Gesualdo.

Libertini Gesualdo. Prego l'onorevole ministro e l'onorevole Commissione di aggiungere al capoverso dell'articolo 15 dopo le parole « la direzione didattica obbligatoria sarà tenuta soltanto da persone abilitate all'ufficio, le quali

non potranno avere insegnamento » le seguenti « e con preferenza a coloro, che siano abilitati all'ufficio di ispettore scolastico. » La ragione del mio emendamento mi sembra evidentissima: noi in questo modo veniamo ad aprire una nuova carriera ai maestri elementari, i quali, anche non essendo nominati ispettori, potranno avere il posto di direttore didattico. Ora poichè il titolo di ispettore è di maggiore entità ed assorbe quello di direttore didattico, desidererei che per questo speciale impiegato si accettassero le parole « e con preferenza »; questa è la preghiera che faccio all'onorevole ministro e alla Commissione.

Presidente. Qual'è questa preghiera?

Libertini Gesualdo. Ecco qui, io aggiungerei..

Presidente. Ma è un modo di legiferare stranissimo!

Poichè la Commissione ed il ministro improvvisano anche loro, accettando facilmente le proposte, è difficile guidare la discussione.

Libertini Gesualdo. Non ho potuto presentare per iscritto l'emendamento, perchè non avevo le dieci firme...

Presidente. Sta bene; allora ha facoltà di parlare l'onorevole Fradeletto.

Fradeletto. Consento interamente nel concetto delle direzioni didattiche obbligatorie per le ragioni esposte dalla Commissione, e cioè perchè la direzione didattica provvede meglio all'armonia, alla continuità d'azione didattica e disciplinare delle scuole.

Del rimanente non si crea cosa nuova, ma si sancisce un fatto compiuto; e mi dispiace di non aver portato qui alcune statistiche. Quanto al mio modesto emendamento, esso viene ad integrare quello dell'onorevole Rampoldi, al quale di gran cuore mi associo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Cristoforis.

De Cristoforis. Onorevole ministro, in questo articolo 15, come in altri, si leggono norme le quali possono essere applicate ai Comuni grandi, e non possono essere applicate ai Comuni piccoli, e viceversa. Ho interrogato l'onorevole ministro se intendeva di fare una dichiarazione, cioè che a questa legge, come è certo, dovrà seguire un regolamento, e poichè l'onorevole ministro dichiara che terrà strettissimo conto di questa necessità, della divisione delle norme da applicarsi ai Comuni piccoli ed ai Comuni grandi, se si vuole evitare quella confusione (mi consentano la parola poco

garbata), che domina discretamente in questo disegno di legge; prego di nuovo l'onorevole ministro di tener conto delle mie osservazioni nelle norme del regolamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lagasi.

Lagasi. L'onorevole ministro ha proposto, che i direttori didattici possano essere nominati dai Comuni. La Commissione ha voluto imporre l'obbligo della nomina ai Comuni aventi una popolazione superiore ai dieci mila abitanti.

L'onorevole Rampoldi ha proposto d'inserire nell'articolo della Commissione una aggiunta, la quale consiste nell'imporre l'obbligo del direttore didattico ai Comuni, i quali hanno un numero di scuole non inferiore a venti. Ma l'emendamento dell'onorevole Rampoldi mi pare alquanto pericoloso, perchè potrebbe darsi che i Comuni, in ispecie i rurali, per non assumere l'impegno di mantenere il direttore didattico, si spingessero a chiudere le scuole per ridurre il numero a venti. (*Interruzione a bassa voce del deputato Rampoldi*).

Ci sono le facoltative, lo so, ma le facoltative sono appunto quelle che si possono chiudere.

Ad ogni modo, credo che la sorveglianza debba esercitarsi in Italia sulle scuole, meglio assai di quello che non si eserciti dagli ispettori scolastici, i quali oziano nei provveditorati e non si curano di compiere il loro dovere. Tale materia dovrebbe tutta quanta essere disciplinata.

Comunque, poichè sono intimamente convinto, che se non si impone l'adempimento dell'obbligo, e se non si esercita una vigile sorveglianza sulle scuole, esse non possono dare il loro frutto, ho depositato al banco della Presidenza fin da stamattina un mio articolo sostitutivo agli articoli 15 e 16. È necessario che il direttore didattico sia avvicinato alla scuola. Per ottenere questo scopo voi avete un modo semplicissimo che è indicato nel mio articolo il quale suonerebbe così: « In ogni Comune urbano, qualunque sia il numero dei mandamenti, ed in ogni mandamento rurale sarà nominato, per esame e per titoli (e mi accosto a quanto ha detto l'onorevole Rampoldi) un direttore didattico. »

Aggiungo poi che i Comuni del mandamento dovrebbero concorrere in proporzione della rendita e della popolazione a mantenere il direttore didattico. Certo s'impone ai Comuni un sacrificio che però sarà di gran lunga compensato dai frutti, dai be-

nefici che la scuola potrà in questo modo produrre.

Perchè, è inutile illuderci, fino a che voi abbandonerete la scuola alle Commissioni di vigilanza, che non vigilano niente e ai delegati mandamentali che si vogliono far rinascere su proposta dell'onorevole Pinchia, non otterrete mai un risultato pratico. È necessario che la vigilanza sia continua e costante per essere efficace, la scuola così soltanto darà i suoi frutti. Non ho altro da aggiungere.

Presidente. Non vi sono altri oratori iscritti.

Debbo avvertire la Camera che all'articolo 15 proposto dalla Commissione ed accettato dal ministro, l'onorevole Rampoldi ha proposto due aggiunte. Una sarebbe da mettersi nella prima parte dell'articolo. Dopo le parole: « diecimila abitanti » aggiungere: « o almeno venti classi », e questa proposta è accettata dalla Commissione e dal Ministero.

L'onorevole Rampoldi propone ancora di aggiungere il seguente capoverso:

« Il diploma di direttore didattico si conferisce per titoli e per esami. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Mestica.

Mestica, presidente della Commissione. La Commissione accetta quest'aggiunta dell'onorevole Rampoldi, modificandola in questo modo:

« Il diploma di direttore didattico si conferisce per titoli o per esame. »

Credaro, relatore. Io non l'accetto.

Presidente. I signori della Commissione dopo si metteranno d'accordo fra loro: ora stiano attenti, perchè vi sono anche altre proposte, su cui deve la Commissione dare il suo parere.

Abbiamo la proposta dell'onorevole Fradeletto di modificare le parole: « sarà tenuta soltanto da persone abilitate all'ufficio » in queste altre: « verrà tenuta soltanto da persone che siano o saranno abilitate. » Ma dentro quel « siano » non è compreso anche il « saranno? »

Fradeletto. È più chiaro!

Presidente. Poi vi è l'emendamento dell'onorevole Arnaboldi che fa *tabula rasa* addirittura, e che accetta l'articolo del ministro (articolo 9) aggiungendo alla fine: « e sarà soggetto agli aumenti sessennali. »

Poi v'è anche la proposta dell'onorevole Libertini Gesualdo, che vuole aggiungere dopo le parole: « non potranno avere insegnamento » le altre: « preferendo quelle che

sono abilitate all'ufficio di ispettore scolastico. »

Prego dunque l'onorevole Commissione e l'onorevole ministro di volermi dire quali sono di tutte queste proposte delle quali ho dato lettura, quelle che accettano.

Nasi, ministro dell'istruzione pubblica. L'onorevole Arnaboldi ha detto le ragioni per le quali preferisce il testo ministeriale. Lo ringrazio di questa sua preferenza; ma non posso oppormi alla proposta della Commissione, dettata anch'essa da buone ragioni in seguito agli studi fatti sull'argomento.

La Commissione ha considerato che molti Comuni hanno già il direttore didattico, e quasi tutti quelli con una popolazione di 10,000 abitanti, o che hanno 20 classi. Un gruppo di 20 classi non può essere condotto bene, senza avere un capo che le diriga didatticamente. Così essendo, non può dirsi che si venga ad imporre ai Comuni un onere soverchio, dal momento che essi se lo sono già imposto.

Arnaboldi. E quelli che non l'hanno, o non ne hanno i mezzi?

Nasi, ministro dell'istruzione pubblica. Piuttosto vorrei proporre un temperamento, che viene in aiuto ai Comuni, ed è questo. Si dice: il direttore didattico non deve avere insegnamento; il principio si può ammettere; ma si deve anche pensare che molti Comuni, e quelli soprattutto, che hanno 20 classi, sono costretti spesso a mantenere il maestro supplente. Io credo che si possa disporre in questo articolo che l'ufficio di supplenza può essere assunto dal direttore didattico; il quale, mancando un maestro, potrà fare scuola anch'esso, e credo che si terrà onorato di insegnare nella scuola che dirige. (*Bene! — Approvazioni*).

In questo modo verrebbe diminuito al Comune un onere, che compenserà la spesa del direttore didattico.

La proposta dell'onorevole Libertini l'accetto, con una modificazione, togliendo la parola « preferenza », che potrebbe portar danno alla classe stessa, cui si interessa.

Accetto altresì l'aggiunta proposta dall'onorevole Rampoldi, anche senza la distinzione fatta testè dall'onorevole Mestica, perchè credo migliore sistema dare il diploma per esame e per titoli. (*Benissimo!*)

All'onorevole De Cristoforis prometto volentieri che mi occuperò delle sue raccomandazioni nello studio del regolamento. Intanto vorrei pregarlo di abbandonare la idea, che vi siano delle confusioni. Creda l'onorevole De Cristoforis che non ve ne

sono, nè nel testo ministeriale, nè in quello della Commissione; la quale ha studiato il progetto con amore, ed anche con grande competenza. Quello che è da deplorarsi piuttosto, mi si lasci dire, è che spesso, senza aver fatto altrettanto studio, taluni colleghi, esaminando i singoli articoli, presentano obiezioni, che sarebbero eliminate, se avessero fatto uno studio complessivo della legge (*Approvazioni*). Con ciò non intendo negar valore alle singole osservazioni, ma in certo modo giustificare l'operato mio e quello della Commissione, togliendo ogni sospetto, che potrebbe nuocere a una legge, che interessa tutti di vedere approvata. (*Bene!*)

Presidente. Onorevole ministro, anche l'onorevole Lagasi ha espresso un desiderio. Debbo avvertire l'onorevole Lagasi che l'articolo 91 e gli altri del regolamento dicono che gli emendamenti dovrebbero essere presentati almeno 24 ore prima, poi stampati, poi distribuiti, tuttavia, per cortesia, siccome stamani parlando l'onorevole Lagasi aveva esternato questo suo desiderio: che in ogni Comune urbano qualunque sia il numero dei mandamenti ed in ogni mandamento rurale sarà nominato per esame e per titoli un direttore didattico, così inviterei l'onorevole ministro a voler dare una risposta anche all'onorevole Lagasi.

Nasi, ministro dell'istruzione pubblica. Questo rende più difficile la posizione dei Comuni; ma nel conflitto delle varie tendenze è meglio restare nella formula media, che venne fuori dallo studio della Commissione.

Accettai la proposta dell'onorevole Falletti, il quale raccomandava di promuovere i consorzi nell'interesse della scuola; e può darsi che in quella forma si riesca a soddisfare anche il desiderio dell'onorevole Lagasi.

Manna. Domando di parlare.

Presidente. Parli.

Manna. Avendo il ministro e la Commissione accettato l'emendamento dell'onorevole Rampoldi, io pure vi aderisco di buon grado; bisognerebbe per la forma cambiare la seconda parte dell'articolo, perchè si comprende la parola « minori » quando il direttore didattico era obbligatorio in ragione della popolazione dei Comuni, ma ora che si parla di 20 classi, potrebbe dirsi, invece, che « per i Comuni minori, per gli altri Comuni, » per comprendere tanto i Comuni che hanno quella tale popolazione come quelli che non l'hanno.

Presidente. Sarà coordinamento quello.

L'onorevole Arnaboldi mantiene o ritira il suo emendamento?

Arnaboldi. Io dovrei mantenere il mio emendamento anche perchè le ragioni che sono state espresse dai diversi colleghi non mi persuadono molto, e soprattutto non mi persuade il concetto dal quale è partita la Commissione che era meglio stabilire la obbligatorietà, visto che una quantità di Comuni di 10 mila abitanti si trovano già nella condizione di avere un direttore didattico.

Questo è un concetto che non mi persuade, perchè se molti hanno il direttore didattico, altrettanti e forse più non lo hanno ancora nominato.

Bisogna tener calcolo anche delle condizioni in cui quei Comuni si trovano e pensare che in un paese montuoso come il nostro, abbondano Comuni che, pur ricchi di popolazione, sono poveri di mezzi.

Presidente. Onorevole Arnaboldi, si limiti a dire se mantiene o ritira il suo emendamento.

Arnaboldi. Ho finito. Dicevo dunque che vi sono molti Comuni poveri di mezzi ai quali dalla obbligatorietà della nomina del direttore deriverebbe un maggior danno finanziario.

Pur tuttavia, dopo la proposta di modificazione accennata dall'onorevole ministro, io per ora mi accontento, e ritiro il mio emendamento, riserbandomi di ritornare in altra occasione sull'argomento.

Presidente. Onorevole relatore, favorisca mandarmi la formula precisa che si adotterebbe per questo articolo.

Credaro, relatore. Questo articolo verrebbe dunque così formulato:

« La Direzione didattica è obbligatoria nei Comuni aventi una popolazione non inferiore a diecimila abitanti o che abbiano almeno 20 classi: è facoltativa per gli altri Comuni i quali possono a tal fine unirsi in consorzio.

« La Direzione didattica obbligatoria sarà tenuta soltanto da ispettori scolastici o da persone che sieno o saranno abilitate a quell'ufficio, le quali non potranno avere insegnamento, salvo nel caso di supplenza. La Direzione didattica facoltativa potrà essere conferita per incarico anche a maestri di nomina definitiva ed aventi classe propria, quando non sia intercomunale; ma saranno preferiti gli ispettori scolastici e gli abilitati alla Direzione didattica. In ogni caso nessuno potrà essere nominato direttore didattico, neppure per incarico, se non ha

insegnato lodevolmente almeno otto anni in una scuola elementare pubblica inferiore o superiore. »

Poi verrà l'aggiunta dell'onorevole Rampoldi: « il diploma di direttore didattico si conferisce per titolo e per esami.

Presidente. Mi mandi l'articolo scritto.

Credaro, relatore. Va bene. Intanto la Commissione, invece di otto anni, propone tre anni.

Presidente. Onorevole ministro, accetta anche questo rattoppamento? *(Si ride)*.

Nasi, ministro dell'istruzione pubblica. Accetto.

Presidente. Dunque rileggo l'articolo come è stato modificato:

« La direzione didattica è obbligatoria per i Comuni aventi una popolazione non inferiore a 10 mila abitanti o che abbiano almeno 20 classi; è facoltativa per gli altri Comuni, i quali possono a tal fine unirsi in Consorzio.

« La direzione didattica obbligatoria sarà tenuta soltanto da ispettori scolastici, o da persone che siano o saranno abilitate a quell'ufficio... »

Fradeletto. Per maggiore chiarezza consento che siano tolte le parole « che siano o saranno. »

Presidente. Va bene. Allora si dirà:

« ... o da persone abilitate a quell'ufficio, le quali non potranno avere insegnamento, salvo nel caso di supplenza. La direzione didattica facoltativa potrà essere conferita per incarico anche a maestri di nomina definitiva ed aventi classe propria, quando non sia intercomunale: ma saranno preferiti gli ispettori scolastici e gli abilitati alla direzione didattica. In ogni caso nessuno potrà essere nominato direttore didattico, neppure per incarico, se non ha insegnato lodevolmente almeno tre anni... »

Voci. Sono pochi tre anni!

Altre voci. Cinque anni!

Credaro, relatore. La Commissione consente per quattro!

Fradeletto. Cinque!

Voci. Sei!

Presidente. Insomma, quattro, cinque o sei? *(Si ride)*.

Credaro, relatore. La Commissione accetta la misura di cinque anni.

Presidente. Onorevole ministro, accetta?

Nasi, ministro dell'istruzione pubblica. Accetto.

Presidente. Allora stabiliamo cinque. E l'articolo continuerà così:

« ...almeno cinque anni in una scuola elementare pubblica inferiore o superiore.

« Il diploma di direttore didattico si conferisce per titolo e per esami. »

Pongo a partito l'articolo 14 così modificato.

Chi l'approva si compiaccia di alzarsi. (È approvato).

Articolo 16, che diventa 15.

Lo stipendio del Direttore didattico senza insegnamento non può essere inferiore allo stipendio normale massimo aumentato di un decimo, con cui il Comune o uno dei Comuni consorziati retribuisce i maestri. Esso deve essere aumentato quale che sia la misura dello stipendio, di quattro decimi sennnali nella stessa ragione di quello dei maestri.

Un maestro nominato Direttore conserva i diritti acquisiti, sia per la misura dello stipendio, sia per la stabilità dell'ufficio.

A quest'articolo l'onorevole Fradeletto ha proposto il seguente emendamento: premettere alle parole « esso deve essere aumentato » le seguenti: « quale che sia la misura dello stipendio. »

L'onorevole Fradeletto ha facoltà di svolgerlo.

Fradeletto. È così evidente il mio emendamento, che rinuncio a svolgerlo. (Bravo!)

Presidente. L'onorevole Arnaboldi ha presentato questo emendamento:

« All'articolo della Commissione sostituire quello del ministro (articolo 9), aggiungendo alla fine: e sarà soggetto agli aumenti sennnali. Aggiungere ancora l'ultimo comma dell'articolo 16, sopprimendo il primo comma di questo articolo. »

Ma l'onorevole Arnaboldi non insisterà...

Arnaboldi. L'ho ritirato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lagasi, al quale debbo ripetere quello che ho detto prima.

Lagasi. Rinuncio! (Bravo!)

Presidente. La Commissione accetta l'emendamento dell'onorevole Fradeletto che consiste nel premettere alle parole: « Esso deve essere aumentato » le seguenti: « Quale che sia la misura dello stipendio » ?

Credaro, relatore. La Commissione accetta; ma vuoi dire la stessa cosa...

Fradeletto. È più chiaro.

Presidente. Pongo a partito l'articolo 15, così emendato.

(È approvato).

Articolo 17, che diventa 16.

La nomina, la conferma, il trasferimento, le punizioni disciplinari, il licenziamento e il pagamento di stipendio del Direttore

sono regolati dalle stesse norme e garanzie stabilite per i maestri negli articoli precedenti.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Laudisi.

Laudisi. Onorevole presidente, essendoci un emendamento dell'onorevole Girardini, che è più largo del mio, io m'associa completamente all'emendamento dell'onorevole Girardini.

Presidente. Ma l'emendamento dell'onorevole Girardini riguarda l'articolo 21.

Laudisi. È lo stesso.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mangiagalli.

Mangiagalli. Non ho presentato emendamenti; ma ho chiesto di parlare su questo articolo per pregare la Commissione di non voler consacrare, rispetto alla nomina dei direttori didattici, quella stessa enormità che abbiamo votato, per la nomina dei maestri elementari, all'articolo 4.

Con l'articolo 4, abbiamo lasciato in pieno arbitrio dei Consigli comunali la nomina dei maestri comunali. L'emendamento dell'onorevole Arnaboldi ha avuto il lodevole intendimento di limitare gli arbitri; ma, evidentemente non ci è riuscito. Che cosa stabilisce l'emendamento Arnaboldi? Di scegliere come primo uno della prima terna; come secondo, uno tra i quattro; come terzo, uno fra i cinque.

Ora pensate che cosa avverrà nei grandi Comuni, in cui si potrà procedere alla nomina di trenta o quaranta maestri! Evidentemente potrà essere scelto il quarantesimo, con la esclusione del primo.

Voci. No, no!

Mangiagalli. Ma è evidente!

Ora io chiedo che non si consacri a proposito della nomina dei direttori didattici, questa stessa enormità che fu consacrata per i maestri elementari.

Presidente. Non fa nessuna proposta?

Mangiagalli. Non faccio nessuna proposta. Ma, qualora il ministro, il relatore e la Camera consentissero nelle mie idee, sarebbe facile mantenere l'articolo come è proposto, mettendo una piccola aggiunta all'articolo 4; per la quale si tolga la possibilità di questi arbitri.

Arnaboldi. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Arnaboldi. Ho chiesto di parlare, non tanto per parlare su questo articolo, quanto per rispondere ad un fatto personale a cui ha dato origine l'onorevole Mangiagalli per quanto egli ha detto circa l'emendamento

da me introdotto sull'articolo 4 che è stato votato ieri. (*Interruzioni del deputato Mangiagalli e di altri*).

Credo che l'onorevole Mangiagalli s'inganni. Io proposi quell'emendamento, precisamente nell'interesse dei maestri, perchè col sistema che era stato introdotto dalla Commissione come la stessa ha riconosciuto si veniva...

Presidente. Ma guardi, anche Lei ha fatto benissimo. La Commissione ha accettato il suo emendamento, ed ora è inutile dare spiegazioni.

Arnaboldi. Ma poichè l'onorevole Mangiagalli viene a dire che con quell'emendamento non si raggiunge lo scopo, ed egli pure fu tratto in inganno, credo mio dovere di dare schiarimenti.

Mangiagalli. Non ci può essere dubbio.

Arnaboldi. Ad ogni modo contesto che l'articolo 4 votato come fu, possa portare danno qualsiasi ai maestri che ne traggono invece vantaggio.

Manna. Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Manna. Vorrei pregare l'onorevole ministro e la Commissione di occuparsi dei direttori didattici nominati dai Consorzi.

Le norme per la nomina dei maestri elementari non possono sempre applicarsi ai direttori didattici, una volta che la legge ha previsto anche il caso di un consorzio. Che si dica « in quanto sono applicabili » o almeno la nomina di questi direttori sia disciplinata nel regolamento.

Desidero quindi che l'onorevole ministro mi dia assicurazione che nel regolamento si occuperà di questa questione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Nasi, ministro dell'istruzione pubblica. Con questo articolo che è proposto dalla Commissione si vuol risolvere un'importante questione.

Io non ho difficoltà di disciplinare nel regolamento le nomine speciali di quei direttori che saranno nominati in seguito alla costituzione del consorzio. Quindi accetto la raccomandazione dell'onorevole Manna.

Presidente. Allora si potrebbe aggiungere « in quanto sono applicabili. »

Nasi, ministro dell'istruzione pubblica. Sì, sì!

Manna. Dopo le spiegazioni dell'onorevole ministro è inutile fare questa aggiunta.

Presidente. Allora pongo a partito l'articolo 16.

(*È approvato*).

Articolo 18 che diventa 17.

Nessun direttore potrà avere altro ufficio pubblico retribuito, estraneo alle scuole del Comune.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pozzo Marco.

Pozzo Marco. Ho chiesto di parlare per pregare l'onorevole ministro e la Commissione di voler sopprimere questo articolo, perchè proprio non vedo la ragione di limitare la libertà dei maestri impedendo ad essi di trarre partito dalle loro attitudini anche in altro campo, con danno altresì degli enti locali, i quali, in talune circostanze, possono trovar conveniente di valersi dell'opera dei maestri per affidar loro anche qualche altro ufficio secondario e più o meno meschinamente retribuito. Per esempio, in alcuni Comuni rurali si dà incarico al maestro, mediante qualche compenso diretto o indiretto, di tenere il catasto.

Ora poichè con l'articolo 15 abbiamo creato due categorie di direttori didattici, comprendo, fino ad un certo punto, che la prima, quella cui è affidata la direzione didattica obbligatoria, sia conveniente che non possa rivestire un altro ufficio pubblico retribuito, ma pei direttori didattici della seconda categoria, che sono semplici maestri e pei quali la direzione didattica facoltativa non è che un accessorio di lieve momento, la cosa è ben diversa.

Credaro, relatore. Restino maestri.

Pozzo Marco. Ma, onorevole relatore, pur restando maestri possono anche fare qualche altra cosa.

Le stesse amministrazioni locali, se crederanno che ci sia incompatibilità, non affideranno altro ufficio pubblico al maestro, ma non mi par giusto creare in questa legge l'incompatibilità assoluta, *a priori*, e per tutti i casi.

Lasciate, io dico, un po' di libertà, tanto agli enti locali, quanto ai maestri; lasciate che essi possano regolare (*alzando la voce*) i loro interessi come essi credono, secondo le circostanze.

Nuvoloni. Come urla!

Pozzo Marco. Qui dentro, caro Nuvoloni, tutti parlano, e poichè dispongo di una voce da coprire quella degli altri, me ne valgo. (*Bravo! — Ilarità*).

(*Alla Commissione*) Accettate?

Credaro, relatore. Sì.

Pozzo Marco. Allora non ho altro da dire.

Presidente. La Commissione accetta?

Credaro, relatore. La Commissione accetta la proposta dell'onorevole Pozzo Marco e

proporrebbe che l'articolo fosse formulato così:...

Pozzo Marco. Io sarei per la soppressione di tutto l'articolo, ma mi accontento, per amor di pace, della soppressione parziale

Credaro, relatore... « Nessun direttore, quando la nomina sia obbligatoria, potrà avere altro ufficio pubblico retribuito estraneo alle scuole del Comune. » (*Benissimo!*)

Presidente. L'onorevole ministro accetta questa proposta?

Nasi, ministro dell'istruzione pubblica. L'accetto.

Presidente. Allora metto a partito l'articolo 18 così come ne ha dato lettura il relatore. (*È approvato.*)

Articolo 19, che diventa 18.

Sono considerati Direttori didattici, e debbono possederne i titoli richiesti dalla presente legge, i Direttori generali, gl'Ispettori scolastici municipali, i Direttori locali, i Dirigenti e in genere tutti gli stipendiati comunali preposti alle scuole elementari o a gruppi di scuole di un Comune o di Comuni consorziati.

(*È approvato.*)

Articolo 20, che diventa 19.

Contro le decisioni del Consiglio provinciale scolastico, concernenti l'approvazione delle deliberazioni di nomina, di licenziamento, di punizione e di pagamento dei maestri elementari e dei direttori didattici, hanno il diritto di ricorso alla Commissione consultiva istituita presso il Ministero, tanto i Comuni quanto i maestri e i direttori didattici. Il ricorso dovrà essere presentato entro trenta giorni da quello in cui l'atto del Consiglio provinciale scolastico fu comunicato al ricorrente, e licenziato dalla Commissione consultiva e dal Ministero non oltre sessanta giorni dalla data della presentazione.

In caso di licenziamento, finchè non siasi avuto una decisione definitiva sul ricorso del maestro o del direttore didattico, oppure non siano trascorsi i termini per proporlo, non si potrà provvedere all'ufficio, pena di nullità, salvochè in via provvisoria. »

Presidente. A questo articolo l'onorevole Perla aveva proposto la sostituzione di un'altra formula, di cui egli ha già dato ampia spiegazione nella discussione generale.

Domando alla Commissione ed al ministro se l'accettano.

Nasi, ministro dell'istruzione pubblica. L'accetto.

Credaro, relatore. La Commissione accetta.

Presidente. Completamente?

Credaro, relatore. Completamente, ma la proposta dell'onorevole Perla si sostituisce...

Perla. Non a tutto l'articolo.

Presidente. Dunque dica come, onorevole relatore.

Credaro, relatore. ...si sostituisce al primo capoverso, poi segue l'articolo della Commissione.

Presidente. Ma il secondo comma della proposta dell'onorevole Perla che dice: « Contro i provvedimenti disciplinari portanti pena diversa dal licenziamento, dalla deposizione o dell'interdizione non è ammesso ricorso che per soli motivi di legittimità » andrebbe sempre nel primo capoverso.

Credaro, relatore. Sì, nel primo capoverso.

Stelluti-Scala. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Stelluti-Scala. Ho domandato di parlare per uno schiarimento. La mia osservazione cade tanto sul testo della Commissione quanto sull'emendamento dell'onorevole Perla.

Là dove si dice: « Contro le decisioni del Consiglio provinciale scolastico riguardanti la nomina, la conferma, il licenziamento ed il pagamento dei maestri elementari, ecc., si ricorre al ministro dell'istruzione pubblica, il quale deve sentire la Commissione consultiva », io osservo che in siffatto articolo di legge si varierebbero, per il pagamento degli stipendi, tutte le competenze e le giurisdizioni amministrative attribuite alle Giunte provinciali ed ai prefetti, in materia di bilancio e di vigilanza sulle amministrazioni comunali. Ma quale effetto pratico avranno gli ordini o le decisioni del ministro dell'istruzione pubblica a questo riguardo, quando nell'esecuzione vengano poi in conflitto colle norme ordinarie amministrative vigenti? A me pare che questa osservazione sia tanto chiara e tanto semplice da non dovere essere nemmeno raccomandata alla attenzione della Camera.

Io quindi direi di sopprimere la parola: « e il pagamento » perchè non può essere questa materia affidata al ministro della pubblica istruzione, e tanto meno posta sotto la speciosa tutela di una Commissione consultiva.

Presidente. Dunque l'onorevole Stelluti-Scala propone di togliere le parole « e il pagamento? »

Stelluti-Scala. Domando all'onorevole ministro ed alla Commissione di voler proporre la soppressione delle parole « e il pagamento. »

Presidente. L'onorevole ministro accetta la soppressione di queste parole?

Nasi, ministro dell'istruzione pubblica. Accetto.

Presidente. La Commissione?

Credaro, relatore. Accetta.

Presidente. Metto dunque a partito l'articolo 19 con gli emendamenti proposti dall'onorevole Perla e dall'onorevole Stelluti-Scala: esso è così concepito:

Contro le decisioni del Consiglio provinciale scolastico riguardanti la nomina, la conferma e il licenziamento dei maestri elementari e de' direttori didattici, tanto i Comuni, quanto i maestri o i direttori interessati possono ricorrere al ministro della pubblica istruzione, che provvederà sentita la Commissione consultiva istituita presso il Ministero per l'esame delle controversie scolastiche.

Contro i provvedimenti disciplinari portanti pena diversa dal licenziamento, dalla deposizione o dall'interdizione non è ammesso ricorso che per soli motivi di legittimità.

Il ricorso dovrà essere presentato entro trenta giorni da quello in cui l'atto del Consiglio provinciale scolastico fu comunicato al ricorrente, e licenziato dalla Commissione consultiva e dal Ministero non oltre sessanta giorni dalla data della presentazione.

In caso di licenziamento, finchè non siasi avuto una decisione definitiva sul ricorso del maestro o del direttore didattico, oppure non siano trascorsi i termini per proporlo, non si potrà provvedere all'ufficio, pena di nullità, salvochè in via provvisoria.

(È approvato).

Articolo 21, che diventa 20.

I regolamenti comunali dovranno essere conformati alla presente legge entro un anno dalla sua promulgazione.

A quest'articolo, è proposta dagli onorevoli Caratti, Girardini e Valle Gregorio, la seguente aggiunta:

« Restano fermi i diritti acquisiti in virtù di precedenti leggi e di regolamenti governativi e municipali. »

Caratti. Giustifico con una sola parola questo emendamento: si tratta di far rispettare il principio della non retroattività della legge, e i diritti acquisiti.

Presidente. La Commissione accetta questo emendamento?

Credaro, relatore. Accetta.

Presidente. L'onorevole ministro?

Nasi, ministro dell'istruzione pubblica. Accetto.

Presidente. Metto dunque a partito l'articolo 20 con l'emendamento aggiuntivo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Articolo 22, che diventa 21.

« Qualunque disposizione contraria alla presente legge è abrogata. »

Manna. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Manna. Non credo che quest'articolo sia necessario, perchè si sa che le disposizioni contrarie alla presente legge rimangono abrogate pel solo fatto dell'approvazione di questa legge.

Voci. C'è in tutte le leggi.

Presidente. È una disposizione che si mette in tutte le leggi.

Metto a partito quest'articolo 21 che ho letto.

(È approvato).

Articolo 23, che diventa 22.

Gl'insegnanti che all'atto dell'assunzione in ufficio, comunque avvenuta, possedevano i requisiti legali e che nel giorno della promulgazione della presente legge abbiano insegnato lodevolmente per un triennio, ma non abbiano acquisito il diritto alla conferma sessennale di cui all'articolo 7 della legge 19 aprile 1885, n. 3089, s'intendono confermati definitivamente, salve le disposizioni degli articoli 6 e 7 della presente legge.

I maestri che abbiano acquisito il diritto alla conferma sessennale, di cui all'articolo 7 della legge 19 aprile 1885, n. 3089, hanno diritto di compiere il triennio di prova. Se questa riesce lodevole, la nomina diventa definitiva, salve le disposizioni dell'articolo 7 della presente legge.

« Lo stesso diritto hanno i maestri, che siano entrati da tre anni compiuti nel periodo sessennale della citata legge e abbiano fatto prova lodevole. »

Le stesse disposizioni saranno applicate ai direttori, che sono in ufficio alla promulgazione della presente legge, semprechè, pur essendo sforniti del diploma di direttore didattico, siano abilitati all'insegnamento elementare e lo abbiano esercitato lodevolmente almeno per otto anni.

Su quest'articolo gli onorevoli Cimati, Morpurgo e Pinna propongono il seguente emendamento:

« Gli insegnanti che all'atto dell'assunzione in ufficio, comunque avvenuta, possedevano i requisiti legali e che nel giorno della promulgazione della presente legge abbiano insegnato lodevolmente per non meno di un triennio, s'intenderanno confermati definitivamente, salvo le disposizioni degli articoli 6 e 7 della presente legge. »

Presidente. Onorevole Cimati, ha facoltà di parlare per isvolgere il suo emendamento.

Cimati. A me pare che la dizione di quest'articolo sia assai oscura e possa dare luogo ad erronee interpretazioni.

Gli insegnanti che dopo un triennio di prova non acquistano la conferma sessennale non possono essere che quelli d'età inferiore ai 22 anni.

Ora, per l'articolo proposto dalla Commissione sembra che essi soli acquistino il diritto della conferma a vita, mentre invece tutti gli altri insegnanti dovrebbero compiere il triennio di prova che incominci a decorrere dalla promulgazione di questa legge.

Siccome indubbiamente è nostra intenzione di favorire gli insegnanti che avendo avuto una nomina irregolare non hanno diritto nè al biennio nè al sessennio, pure avendo prestato l'opera loro in modo irreprensibile, così io ritengo che l'articolo della Commissione debba venire sostituito con quello da me proposto, oppure essere formulato più chiaramente.

Presidente. Onorevole Caratti, mantiene o ritira l'emendamento presentato insieme all'onorevole Girardini? Esso è il seguente:

« Capoverso ultimo, fra le parole: applicate ai direttori che; e le altre: sono in ufficio alla promulgazione, inserirvi le seguenti: salvi i casi contemplati dal capoverso dell'articolo 20 ».

Caratti. Per le stesse ragioni esposte all'articolo 20 lo mantengo. Del resto essendo stato accettato l'emendamento all'articolo 21, viene di conseguenza l'accettazione di questo, perchè è semplicemente una questione di coordinamento.

Presidente. L'onorevole Perla ha presentato il seguente emendamento a questo articolo:

« All'ultimo capoverso surrogare i due seguenti:

« Le stesse disposizioni saranno applicate a' direttori che si trovino in ufficio alla data della pubblicazione della presente legge,

semprechè siano forniti del diploma di direttore didattico o, pur essendo privi di tale requisito, siano abilitati all'insegnamento elementare e lo abbiano esercitato lodevolmente almeno per otto anni.

« La disposizione dell'articolo 18 non è applicabile a' direttori che alla pubblicazione della presente legge si trovino investiti di altro ufficio nelle scuole secondarie ».

Poichè l'onorevole Perla ha già svolto anche questo emendamento nella discussione generale, così credo inutile concedergli facoltà di parlare.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Giuliani che si è iscritto su questo articolo.

Giuliani. Quando mi sono iscritto a parlare su questo articolo non aveva avuta notizia dell'emendamento presentato dagli onorevoli Cimati, Morpurgo e Pinna, però io desidererei che il concetto ne fosse più largo, e che si dicesse: « I maestri attualmente in carica, muniti di patente, nominati irregolarmente, sono considerati agli effetti della presente legge come fossero stati regolarmente nominati. »

Per incuria di Consigli comunali e di Consigli provinciali molti maestri vennero assunti, e rimasero in carica senza le formalità del concorso, ed ora, se una sanatoria non si accordasse loro, si troverebbero, dopo molti anni di servizio e già in età avanzata, costretti a correr l'alea dei concorsi. La disposizione che si invoca era compresa nel vecchio disegno di legge dell'onorevole Gallo e toglierebbe, senza danno di nessuno e con vantaggio di molti, le irregolarità delle quali, pur non essendo causa diretta i maestri, dovrebbero essi subirne le conseguenze. Del rimanente io mi associo all'emendamento degli onorevoli Cimati, Morpurgo e Pinna, qualora la mia proposta non venisse accettata.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Credaro, relatore. Io credo che il concetto espresso dagli amici onorevoli Cimati e Giuliani possa essere accolto nell'articolo 23 senza turbarne l'economia; perciò desidererei che fosse aggiunta al secondo capoverso dopo le parole « il triennio di prova » la frase « in corso »; e che di più al terzo capoverso, dopo le parole « lo stesso diritto » fossero aggiunte le parole « di nomina definitiva. »

Siccome questo è il concetto dell'emendamento degli onorevoli Cimati e Giuliani, così io credo che essi potranno essere soddisfatti.

In quanto all'onorevole Perla io lo prego di ritirare il suo emendamento, perchè è divenuto inutile dopo l'emendamento dell'onorevole Girardini ed altri all'articolo 21; emendamento che fu approvato dalla Camera.

Gualtieri. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Gualtieri. Ci sono dei maestri in alcuni Comuni i quali non hanno nessuna patente ed insegnano da 5, 10, 15 o 20 anni. Ora io domando alla Commissione: quale sarà la sorte di questi maestri? Per evitare un disastro alle famiglie di questi infelici, io credo, che basterebbe nell'articolo sopprimere, come dirò, tre sole parole.

Infatti l'articolo 23 dice: « gli insegnanti che all'atto dell'assunzione in ufficio, comunque avvenuta, possedevano i requisiti legali ecc. »

Dunque questi insegnanti devono avere la patente, e, se non l'hanno, dovranno essere mandati via: la conseguenza è questa, e noi naturalmente non lo possiamo permettere.

Voci. È giusto, ha ragione.

Gualtieri. Si stabilisca per l'avvenire tutto il rigore che si vuole, ma il passato purtroppo è inevitabilmente passato: ecco perchè io pregherei la Commissione ed il ministro di voler cancellare dall'articolo le parole « possedevano i requisiti legali e che. » (*Interruzioni — Commenti*).

Manna. Restano maestri, soltanto non hanno la nomina a vita.

Presidente. Non facciamo conversazioni; altrimenti nemmeno oggi finiremo questa legge.

Gualtieri. Il fatto è che se non hanno i requisiti legali saranno mandati via.

Presidente. Desidera parlare l'onorevole relatore.

Credaro, relatore. Ma no, onorevole Gualtieri; la sorte di questi maestri è che non saranno riconfermati a vita; resteranno nella condizione in cui si trovano attualmente, perchè nell'articolo non c'è nulla che autorizzi a mandar via questi insegnanti.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Nasi, ministro dell'istruzione pubblica. Del resto si tranquillizzi l'onorevole Gualtieri: credo che non sia considerevole il numero di questi maestri in condizione speciale; perchè i Consigli scolastici ed anche il Governo han cercato di legalizzare la loro posizione, dando abilitazioni provvisorie...

Gualtieri. Io ne conosco 40 soltanto a

Napoli che si trovano in questa condizione svantaggiosa. (*Conversazioni generali*).

Nasi, ministro dell'istruzione pubblica. Ad ogni modo, se sarà il caso, provvederò in qualche maniera per tutelare anche la sorte di questi maestri.

Gualtieri. Ringrazio perchè bisogna davvero tutelare la sorte anche di questi disgraziati.

Credaro, relatore. La Commissione accetta l'aggiunta dell'onorevole Caratti.

Presidente. Allora rileggo l'articolo 22:

Gl'insegnanti che all'atto dell'assunzione in ufficio, comunque avvenuta, possedevano i requisiti legali e che nel giorno della promulgazione della presente legge abbiano insegnato lodevolmente per un triennio, ma non abbiano acquisito il diritto alla conferma sessennale di cui all'articolo 7 della legge 19 aprile 1885, n. 3089, s'intendono confermati definitivamente, salve le disposizioni degli articoli 6 e 7 della presente legge.

I maestri che abbiano acquisito il diritto alla conferma sessennale, di cui all'articolo 7 della legge 19 aprile 1885, n. 3089, hanno diritto di compiere il triennio di prova in corso. Se questa riesce lodevole, la nomina diventa definitiva, salve le disposizioni dell'articolo 7 della presente legge.

Lo stesso diritto di nomina definitiva hanno i maestri, che siano entrati da tre anni compiuti nel periodo sessennale della citata legge e abbiano fatto prova lodevole.

Le stesse disposizioni saranno applicate ai direttori, che, salvo i casi contemplati nel capoverso dell'articolo 21, sono in ufficio alla promulgazione della presente legge, semprechè, pur essendo sforniti del diploma di direttore didattico, siano abilitati all'insegnamento elementare e lo abbiano esercitato lodevolmente almeno per cinque anni.

Chi approva l'articolo 22 così modificato è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Articolo 24, che diventa 23.

La patente elementare di grado inferiore nei concorsi per i posti di insegnante nelle classi inferiori è considerata equipollente alla patente di grado superiore ed al diploma di insegnamento elementare.

I maestri di grado inferiore conservano i diritti acquisiti in virtù delle disposizioni in vigore prima della legge 12 luglio 1896, n. 293.

Presidente. A questo articolo 24 era iscritto l'onorevole Gianturco che ha anche proposta la soppressione del secondo comma.

Non essendo presente l'onorevole Gianturco, do facoltà di parlare ad un altro degli iscritti; ci sono gli onorevoli Mango, Mezzanotte, Spirito Beniamino, Perla, Chimenti...

Spirito Beniamino. Se la Commissione ed il ministro non accettano la nostra proposta, la ritiriamo.

Credaro, relatore. Commissione e ministro l'accettano, invece.

Presidente. Allora pongo a partito l'articolo 23 che resta composto del solo primo comma.

(È approvato).

Articolo 25, che diventa 24.

Il Governo del Re per tre anni dalla promulgazione della presente legge, ha facoltà di conferire il diploma di abilitazione, all'insegnamento elementare, istituito dalla legge 12 luglio 1896, con dispensa da ogni tirocinio e dalla lezione pratica a quei maestri di grado inferiore che sono in attività di servizio, o che lo erano prima della legge 12 luglio 1896, i quali dimostrino con certificato dell'Ispettore scolastico di avere lodevolmente insegnato e dato prova della loro attitudine didattica, oppure che sieno forniti di licenza liceale o d'istituto tecnico o abbiano conseguito la licenza normale.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cimati.

Cimati. So che la Commissione accetta la mia aggiunta, quindi rinunzio a darne ragione.

Credaro, relatore. Si tratta di aggiungere le parole « e da esame » dopo le parole « con dispensa di ogni tirocinio. »

Presidente. Sta bene. Pongo a partito questo articolo 25 con questa piccola aggiunta.

(È approvato).

Articolo 26, che diventa 25.

Il Governo del Re è autorizzato, sentito il Consiglio di Stato, a coordinare e pubblicare in un testo unico con la presente legge il capitolo 2^o, titolo V, della legge 13 novembre 1859, n. 3725, e le leggi successive che hanno in parte abrogato il detto capitolo, ed a provvedere con apposito regolamento all'esecuzione del testo medesimo.

Su questo articolo c'è un'aggiunta, proposta dagli onorevoli Girardini, Albertelli, Valle, Lagasi ecc., che consiste in questo: « Il regolamento dovrà essere pubblicato

dentro sei mesi dalla promulgazione della presente legge. »

L'onorevole Girardini non è presente e non so se sia presente alcuno dei colleghi firmatari.

Credaro, relatore. La Commissione accetta quest'aggiunta.

Presidente. L'onorevole Perla nella discussione generale ha svolto un articolo sostitutivo che il ministro e la Commissione accettano; e quindi l'articolo 25 resta così formulato:

« Il Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato, è autorizzato a coordinare e pubblicare in un testo unico con la presente legge il capitolo secondo, titolo quinto, della legge 13 novembre 1859, n. 3725, e le leggi successive che hanno derogato alle disposizioni del detto capitolo, non che a determinare le cause di esclusione de' maestri da' concorsi, le garanzie per i trasferimenti da scuola a scuola dello stesso Comune, le norme per gli avanzamenti, per i collocamenti in aspettativa a causa di salute e quelle per i procedimenti disciplinari ed a provvedere a quant'altro occorra per l'attuazione delle accennate disposizioni di legge.

« Il regolamento dovrà essere pubblicato entro sei mesi dalla promulgazione della presente legge. »

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

Discussione del disegno di legge sul Montepensioni dei maestri elementari.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazione alla legge 30 dicembre 1894 n. 597 sul Montepensioni dei maestri elementari.

L'onorevole ministro, acconsente che si discuta il disegno di legge emendato dalla Commissione?

Nasi, ministro dell'istruzione pubblica. Acconsento.

Presidente. Si dia lettura del disegno di legge della Commissione.

Voci. A domani! a domani!

Altre voci. Avanti! avanti!

Presidente. Onorevoli colleghi, credo che questa legge non darà luogo a discussione, ed è una legge molto benefica. (*Bravo! — Applausi*)

Stelluti-Scala, segretario, legge il disegno di legge (Vedi stampato n. 153-A).

Presidente. La discussione generale è

aperta su questo disegno di legge ed ha facoltà di parlare l'onorevole Fradeletto.

Fradeletto. Rinunzio a parlare. (*Bene! — Bravo!*).

Presidente. Nessun altro essendo iscritto e nessuno chiedendo di parlare, passiamo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

Gli articoli 4, 7, 11, 12, 14, 18, 19, 23, 28, 33, 36, 39, 46, 49, 50 e 52 della legge 30 dicembre 1894, n. 597 (testo unico) sono modificati nel modo seguente:

Art. 4. — Gl'insegnanti e i direttori delle scuole mantenute dai comuni, dalle provincie, o dallo Stato all'interno o all'estero, e degli asili infantili, nonchè gli insegnanti elementari, dei regi educatori femminili, per venire ammessi al Monte delle pensioni devono presentare all'Amministrazione dell'Istituto il titolo di abilitazione richiesto dalla legge per il rispettivo ufficio, fatta eccezione per le maestre degli asili infantili nominate anteriormente all'andata in vigore del regolamento generale sull'istruzione primaria, approvato col Regio Decreto 9 ottobre 1895, n. 623.

Art. 7. — Il contributo annuo dei Comuni è stabilito nella misura di cinque centesimi dell'ammontare degli stipendi minimi legali e degli aumenti sessennali che, in conformità della legge 11 aprile 1886, spettano agli insegnanti nelle scuole elementari obbligatorie, siano esse mantenute dai Comuni o da altri a loro sgravio, ai direttori didattici anche senza insegnamento, agli assistenti, ai supplenti ed ai sotto-maestri. Sarà pure dovuta dai Comuni la stessa ragione di contributo sugli stipendi degli insegnanti, dei direttori e dei sottomaestri nelle scuole facoltative e negli asili d'infanzia da essi mantenuti, nonchè sugli stipendi dei direttori e degli insegnanti elementari nei regi educatori femminili.

Per i direttori il contributo sarà corrisposto sullo stipendio maggiore fra i minimi legali degli stipendi spettanti alle classi delle scuole del Comune nel quale insegnano.

Per i sotto-maestri, ai quali è affidata una sezione di classe, a termine dell'articolo 323 della legge 13 novembre 1859, il contributo sarà ragguagliato sull'intero stipendio minimo legale per tutto il periodo durante il quale prestano tale funzione; ma il diritto di rivalsa del Comune sullo stipendio del sotto-maestro è in ragione del quattro per cento sullo stipendio ad esso in realtà corrisposto.

Per le scuole stabilite nei Comuni o nelle borgate aventi una popolazione inferiore ai 500 abitanti, e per quelle che stanno aperte soltanto una parte dell'anno, gli stipendi saranno calcolati nel loro ammontare effettivo. Se questo supera lo stipendio minimo legale assegnato alle scuole rurali di terza classe verrà ridotto a questa somma, in quanto riguarda la iscrizione al Monte e la liquidazione della pensione. Se lo stipendio effettivo è inferiore a 430 lire verrà elevato a questa somma per gli effetti della iscrizione al Monte.

Per gl'insegnanti negli asili d'infanzia e nei regi educatori femminili il contributo verrà ragguagliato sullo stipendio annuo effettivo goduto dagli insegnanti, tenuto conto degli assegni fatti in natura, e quando l'ammontare di esso fosse inferiore a 430 lire verrà elevato a questa somma per gli effetti della iscrizione al Monte.

Lo stesso contributo di cinque centesimi sarà pagato dalle Provincie, dallo Stato e dagli asili d'infanzia costituiti in corpo morale che abbiano dichiarato d'isciversi al Monte per le scuole che essi mantengono.

Le norme per la riscossione dei contributi relativi alle scuole ed agli asili d'infanzia mantenuti dallo Stato all'estero saranno stabilite dal regolamento.

Art. 11. Gl'insegnanti che godono una pensione a carico del Monte, se l'ammontare di essa è compreso fra lire 301 e lire 600 rilasciano la ritenuta dell'uno per cento, e del due per cento se l'ammontare dell'assegno stesso è superiore a lire 600.

In nessun caso però le pensioni al netto della ritenuta dell'uno per cento potranno essere inferiori a lire trecento, e quelle al netto della ritenuta del due per cento potranno essere inferiori a lire seicento, depurate dalla ritenuta dell'uno per cento.

Art. 12. Gl'insegnanti hanno diritto alla pensione dopo 25 anni di servizio regolare nelle scuole pubbliche elementari, negli asili d'infanzia e nei regi educatori femminili.

Per gli effetti della presente legge si cumula il servizio prestato sia nelle scuole elementari, sia negli asili, sia nei regi educatori femminili anche in diverse Provincie o Comuni del Regno, sia finalmente nelle scuole elementari e negli asili d'infanzia mantenuti dallo Stato all'estero ed iscritti al Monte pensioni.

Art. 14. Per gli insegnanti ammessi alla liquidazione della pensione, l'ammontare di essa sarà determinato in base alla tabella A

unita alla presente legge. La somma liquidata non potrà superare la media degli stipendi goduti nell'ultimo triennio, calcolati nel modo indicato all'articolo 7. Se la pensione liquidata risultasse inferiore a lire 300, verrà elevata a questa somma.

Art. 18. La vedova del maestro inscritto al Monte delle pensioni, contro cui non sia stata pronunciata sentenza definitiva di separazione di corpo per colpa di lei, ed in mancanza di essa gli orfani minorenni, hanno diritto ad una indennità se il maestro muore dopo un numero d'anni di servizio superiore a 10 ed inferiore a 25, purchè il matrimonio sia stato contratto almeno un anno prima del giorno in cui l'insegnante cessò dal servizio, ovvero vi sia prole, benchè postuma, di matrimonio più recente.

L'indennità è pari alla metà di quella che sarebbe spettata al maestro al giorno della morte, secondo le disposizioni stabilite dall'articolo 15.

L'indennità sarà ripartita secondo le norme e la misura da determinarsi dal regolamento, fra la vedova e i figli minorenni, quando questi per essere di altro letto, o per altra ragione, non coabitassero con essa.

Agli orfani delle maestre, morte dopo un numero di anni di servizio superiore a 10 e inferiore a 25, è concessa l'indennità nella stessa misura indicata nel comma precedente, anche se abbiano il padre vivente.

Art. 19. La vedova che si trova nelle condizioni indicate nell'articolo precedente, quando il maestro venga a morire dopo 25 anni di servizio, avrà diritto di conseguire, in concorso con la prole, una pensione reversibile per intero sul gruppo di orfani.

Gli orfani di maestre, anche se abbiano il padre vivente, nonchè gli orfani di padre e di madre godranno una pensione pari alla metà di quella che fu o si sarebbe conferita all'insegnante alla data della morte.

La vedova che passi a seconde nozze perde il diritto alla pensione, la quale sarà devoluta a beneficio degli orfani. Perdono anche la pensione gli orfani quando raggiungono l'età maggiore; e le orfane, anche durante la minore età, quando contraggono matrimonio.

Saranno determinate con apposito regolamento le norme e la misura, secondo le quali si dovrà dividere la pensione tra la vedova ed i figli, quando questi, per essere di altro letto, o per altra ragione, non coabitassero con essa.

Le quote della vedova e degli orfani di un insegnante che muoiono o perdono il di-

ritto alla pensione, spettano agli altri aventi diritto.

Art. 23. La vedova, o, in difetto di essa, i figli minorenni dell'insegnante morto per una delle cause contemplate alla lettera *a* dell'art. 15 hanno diritto:

a) se l'insegnante è morto con meno di venticinque anni di servizio, alla pensione minima di lire trecento;

b) se l'insegnante è morto con più di venticinque anni di servizio, ad una pensione che non sarà mai inferiore ai due terzi della media degli stipendi goduti dall'insegnante nell'ultimo triennio di esercizio.

Nell'uno e nell'altro caso la causa della morte dovrà essere posteriore al matrimonio.

Art. 28. La presente legge, salvo le disposizioni sotto indicate, non è obbligatoria per quei Comuni dove già, al 1° gennaio 1879, erano in vigore regolamenti per assegnazione di pensioni agli insegnanti elementari e finchè quei regolamenti non saranno abrogati.

Negli anni di servizio necessari per la ammissione al godimento della pensione o della indennità da conferirsi all'insegnante e rispettivamente alla sua vedova od ai suoi orfani, si computano anche quelli di servizio nelle scuole mantenute dai comuni dove esistono regolamenti speciali, e dove esistevano al 1° gennaio 1879, non che quelli trascorsi alla dipendenza dello Stato negli uffici d'istitutore nei convitti nazionali e di ispettore scolastico, o in altri sempre però nella carriera dell'insegnamento e della educazione elementare.

La pensione o l'indennità sarà in tal caso liquidata ai termini della presente legge, e ripartita a carico del Monte e dei Comuni indicati nel primo comma del presente articolo, o dello Stato, in ragione della somma totale degli stipendi effettivi che i Comuni obbligati e i comuni non obbligati al contributo, o lo Stato, abbiano corrisposto all'insegnante.

Il pagamento dell'intera pensione o dell'indennità liquidata, però, sarà sempre fatto direttamente dal Monte, il quale si rivarrà sui comuni o sullo Stato della quota messa a loro carico, per lo Stato nei modi da stabilirsi col regolamento, e per i Comuni con quella medesima procedura che è stabilita per l'esazione dei contributi.

Rimangono salve in ogni caso le speciali disposizioni o convenzioni più favorevoli agli insegnanti già fatte, o che si facessero anche dai Comuni che, a tenore

della presente legge, sono e rimangono soggetti al Monte.

I maestri e i direttori, che alla data della promulgazione della presente legge si trovino in servizio presso Comuni, dove siano in vigore regolamenti speciali per assegnazione di pensioni, hanno diritto di accumulare agli effetti della indennità o della pensione il servizio compiuto in altri Comuni parimenti non soggetti al Monte.

Tali indennità o pensioni avranno carattere ed effetto di spesa obbligatoria.

Con Decreto Reale saranno stabilite le norme per l'applicazione di questo articolo.

Art. 33. Il godimento delle pensioni comincia a decorrere dal giorno in cui cessa lo stipendio degli insegnanti.

L'indennità potrà essere chiesta dall'insegnante o dalla vedova o a nome degli orfani minorenni entro tre anni dalla data della cessazione dello stipendio.

Quando l'insegnante, a favore del quale si sia già liquidata l'indennità o la pensione, riprenda servizio in una scuola pubblica elementare, in un asilo infantile iscritto al Monte delle pensioni, od in una scuola elementare dei regi educatori femminili, potrà esso continuare a godere della pensione e verrà iscritto nuovamente al Monte per conseguire la indennità o la nuova pensione, in ragione del nuovo servizio prestato e secondo le norme della presente legge.

Potrà peraltro l'insegnante acquistare il diritto a che l'indennità o la pensione gli siano calcolate in ragione del tempo totale passato nell'insegnamento, quando egli compensi il Monte delle somme pagategli a titolo d'indennità o di pensione e dei relativi interessi composti e rinunzi al godimento della pensione già liquidata.

Art. 36. La Commissione di vigilanza sulla Cassa dei depositi e prestiti vigila anche la gestione del Monte pensioni.

Una Commissione tecnica per gli istituti di previdenza amministrati dalla Cassa dei depositi e prestiti, composta di due rappresentanti di ciascuno dei due rami del Parlamento e di due funzionari della Cassa stessa, esaminerà i programmi dei bilanci tecnici, quelli delle statistiche dei partecipanti, ed in base ai risultati ottenuti proporrà ai Ministeri competenti le opportune variazioni nelle tabelle di liquidazione delle pensioni, o nei contributi, come pure nel sistema di ripartizione degli utili.

Della Commissione tecnica predetta faranno parte un funzionario di ciascuno dei Ministeri dai quali dipendono le classi degli iscritti e due di questi ultimi per ciascun istituto di previdenza; gli uni e gli altri interverranno con voto deliberativo nelle adunanze della Commissione in cui si tratta dell'istituto nell'interesse del quale furono nominati.

Possano essere chiamati a far parte della

Commissione tecnica altri che, per ragioni di ufficio, si occupino specialmente di Istituti di previdenza in numero non superiore a quattro.

Art. 39. L'iscrizione nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione della somma di lire trecentomila al capitolo speciale: « Sussidio al Monte per le pensioni agli insegnanti elementari, » stabilita dalla legge 16 dicembre 1878, n. 4646 (serie 2^a) per dieci anni a partire dal 1° gennaio 1879, e continuata per altri dieci anni a partire dal 1° gennaio 1889 per effetto della legge 23 dicembre 1888, n. 5858 (serie 3^a), è sostituita da uguale stanziamento per altri dieci anni a partire dal 1° luglio 1902.

La detta somma sarà iscritta col titolo suindicato nel bilancio passivo del Ministero del Tesoro.

Art. 46. Le pensioni degli insegnanti nelle scuole elementari mantenute dai Comuni, dalle Provincie e dallo Stato all'interno o all'estero, quelle degl'insegnanti negli asili infantili e quelle degl'insegnanti nelle scuole elementari dei Regi educatori femminili che rispettivamente si trovavano in ufficio al 1° gennaio degli anni 1879, 1889 e 1895, saranno liquidate per tutto il servizio utile prestato in scuole, in asili e nei regi educatori cumulativamente:

a) per quelli che alle date sopra indicate avevano una età minore di 30 anni compiuti sulla base della tabella A;

b) per quelli che avevano un'età superiore agli anni 30 sulla base della tabella A colla diminuzione di un dodicesimo.

Anche le indennità spettanti, a tenore dell'articolo 15, agli insegnanti contemplati nella lettera b del presente articolo, saranno diminuite di un dodicesimo.

Le pensioni e le indennità degli insegnanti negli asili infantili che si trovavano in ufficio al 1° gennaio 1889 e che approfittassero della facoltà concessa dagli articoli 42 e 43, saranno liquidate con le norme fissate per la valutazione delle pensioni e delle indennità agli insegnanti nelle scuole elementari.

Le pensioni degli insegnanti, di cui alla precedente lettera b, alle quali sia stata già applicata la riduzione del dodicesimo, non potranno mai essere minori del limite minimo stabilito in lire 300 dall'articolo 14; quando poi risultassero superiori al limite massimo della media triennale, di cui all'articolo stesso, verranno riportate a questo limite.

Prego l'onorevole segretario di dar lettura della tabella A.

Podestà, segretario, legge:

Monte delle pensioni per gli insegnanti nelle scuole pubbliche elementari regolato dal Testo un amministrato dalla Direzione Generale

Situazione patrimoniale

ATTIVITÀ	SOMMA
Capitali impiegati in prestiti alle Provincie ed ai Comuni (articolo 11 del regolamento 25 aprile 1897, n. 160)	86,468,490.14
Debiti impiegati in rendita del Consolidato 5 per cento (articolo 11 del regolamento suddetto)	420,579.78
Rata semestrale rimasta da riscuotere su detta rendita.	9.114.1
Fondi in conto corrente fruttifero con la Cassa depositi e prestiti (articolo 6 del suddetto regolamento)	756,178.08
Contributi maturati e non ancora versati dai Comuni nelle Sezioni di Regia Tesoreria provinciale, al netto delle somme riscosse anticipatamente	43,560.97
Delegazioni in corso rilasciate dai Comuni sugli esattori delle imposte in estinzione di debiti per contributi arretrati.	3,115.38
Quote di pensioni e di indennità liquidate dal Monte con rivalsa verso i Comuni, ai sensi dell'articolo 28 del Testo unico, rimaste da riscuotere.	100.71
Multe rimaste da pagare dagli esattori delle imposte.	90.1
Totale.	87,701,229.06

Situazione patrimoniale del Monte in principio ed in fine di ciascun anno

A N N I	Attivo al principio di ciascun anno	Aumento patrimoniale annuo	Attivo al termine di ciascun anno	A N N I	Attivo al principio di ciascun anno
1879	»	1,614,004.17	1,614,004.17	1891.	31,893,644.
1880	1,614,004.17	1,664,019.10	3,278,023.27	1892.	35,897,981.
1881	3,278,023.27	1,776,677.97	5,054,701.24	1893.	40,086,183.
1882	5,054,701.24	1,907,736.97	6,962,438.21	1894.	44,629,150.
1883	6,962,438.21	2,027,760.63	8,990,198.94	1895.	49,241,263.
1884	8,990,198.94	2,800,125.94	11,790,324.88	1896	54,310,286.
1885	11,790,324.88	2,536,802.21	14,327,127.09	1897.	59,495,660.
1886	14,327,127.09	2,764,543.34	17,091,670.43	1898.	64,830,098.
1887	17,091,670.43	3,344,147.13	20,435,817.56	1899.	70,289,750.
1888	20,435,817.56	3,612,256.16	24,078,073.72	1900.	75,774,196.
1889	24,078,073.72	3,823,027.75	27,901,101.47	1901.	81,578,426.
1890	27,901,101.47	3,992,542.95	31,893,644.42		

Il Direttore Generale

VENOSTA

Roma, addì 25 febbraio

Allegato A.

elle leggi su l Monte stesso, approvato con Regio Decreto 30 dicembre 1894, n. 597,
ella Cassa depositi e prestiti.

31 dicembre 1901.

PASSIVITÀ	SOMMA
Residui passivi degli anni 1900 e 1901 da soddisfare nel 1902 per le seguenti spese d'Amministrazione:	
Spese d'Amministrazione del Monte	» 1,422. 53
Dette per l'Ufficio tecnico e per i Consigli provinciali scolastici	» 1,426 61
	2,849. 14
Rate di pensioni rimaste da soddisfare al 31 dicembre 1901	164,460. 69
Saldo del conto « Debitori e creditori diversi »	9,232. 72
	176,542 55
Totale	176,542 55
Patrimonio al 31 dicembre 1901	87,524,686 50
	87,701,229. 05

dal giorno della sua attuazione (1° gennaio 1879) al 31 dicembre 1901.

Aumento patrimoniale annuo	Attivo al termine di ciascun anno	AVVERTENZE
4,004,337. 06	35,897,981. 48	A dare il vistoso aumento del 1884 concorse l'utile ricavato dall'alienazione del Consolidato per impiegarne il capitale in prestiti.
4,188,202. 45	40,086,183. 93	
4,542,966. 51	44,629,150. 44	
4,612,113. 91	49,241,264. 35	
5,069,021. 73	54,310,286. 08	
5,185,374. 27	59,495,660. 35	
5,334,437. 89	64,830,098 24	
5,459,652. 29	70,289,750. 53	
5,484,446. 24	75,774,196. 77	
5,804,229. 50	81,578,426. 27	
5,946,260. 23	87,524,686 50	

A dare il vistoso aumento del 1884 concorse l'utile ricavato dall'alienazione del Consolidato per impiegarne il capitale in prestiti.

Gli aumenti patrimoniali degli anni 1884, 1886, 1887, 1895 e 1896 nelle situazioni pubblicate al termine di ciascuno degli anni stessi, ascendevano rispettivamente a lire 2,950,125. 94, lire 2,614,543. 34, lire 3,494,147 13 e lire 5,435,374. 27 e, nell'accertarli, vi si era compreso il sussidio governativo concesso in annue lire 300,000 dall'articolo 19 della legge 16 dicembre 1878, in quella misura che in ciascuno di detti anni era stato effettivamente versato al Monte dal Ministero della pubblica istruzione dopo l'approvazione dei suoi bilanci per ciascun esercizio, ed in relazione alle somme stanziare nei bilanci stessi e cioè in lire 450,000 pel 1884, in lire 150,000 pel 1886, in lire 450,000 pel 1887, in lire 50,000 pel 1895 ed in lire 550,000 pel 1896. Nella presente situazione invece gli aumenti patrimoniali di ciascuno degli anni suddetti si sono stabiliti comprendendovi, pel sussidio in parola, la competenza di lire 300,000 fissata dal succitato articolo di legge.

L'insignificante aumento patrimoniale dell'anno 1891, in confronto a quello del 1890, dipende dall'essersi provveduto nel 1891 al pagamento di pensioni ed indennità per complessive lire 203,626. 52, mentre nel 1890 si erogarono soltanto lire 66,302. 33.

Col 31 dicembre 1898 è cessata la contribuzione da parte del Ministero dell'istruzione pubblica del sussidio annuo di lire 300,000.

Il Direttore Capo della Ragioneria

A. GABRIELLI

Presidente. Art. 49. Per le vedove degli insegnanti e dei pensionati, di cui alla lettera *b* dell'articolo 46, con o senza figli minorenni, le pensioni liquidate in base all'articolo precedente vengono trasformate in valore capitale colla tabella *C*, quando risultino inferiori a 100 lire.

Le pensioni agli orfani di maestre, se il padre è vivente, ed agli orfani di padre e di madre, quando risultino inferiori a 100 lire, vengono divise in quote eguali fra gli orfani stessi e ciascuna quota viene trasformata in valore capitale con la tabella *D*.

Art. 50. A partire dal giorno di attuazione della presente legge, ai maestri già pensionati si accorderà la pensione liquidata con le modificazioni contenute nel presente articolo 1.

Art. 52. Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, il Governo del Re provvederà alle necessarie modificazioni del regolamento approvato con Regio Decreto 25 aprile 1897, n. 160.

Nello stesso regolamento verranno stabilite le norme per il riconoscimento dei servizi utili anteriori al 1879 e le disposizioni opportune per agevolare l'accertamento degli ulteriori servizi utili all'atto della liquidazione dell'indennità o della pensione.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Lampiasi. (*Rumori*).

Lampiasi. M'interesse di alcuni vecchi maestri non iscritti al Monte pensioni, non ostante che i Comuni abbiano versato non solo la quota propria, ma anche quella di detti maestri. Raccomando perchè si apra un nuovo termine di iscrizione per questi maestri non iscritti e prego il ministro che di ciò tenga conto nel regolamento.

La quistione fu portata innanzi il Congresso magistrato Siciliano, e l'assemblea votava all'unanimità il seguente ordine del giorno:

« L'Assemblea del primo Congresso magistrato Siciliano prendendo a cuore, con paterna cura, la sorte dei vecchi maestri non ancora iscritti al Monte delle pensioni;

Considerando che i Comuni hanno versato per i loro vecchi insegnanti il contributo comunale sin dal giorno della istituzione del Monte, ed altresì il contributo personale dovuto dai maestri dal primo gennaio a tutt'oggi;

Che a completare quanto è giustamente dovuto alla Cassa del Monte per essi, in pari condizioni coi maestri iscritti, non rimane ad esigere che il contributo perso-

nale 3 per cento dal 1° gennaio 1879 al 31 dicembre 1888 coi relativi interessi composti;

Che la loro iscrizione al Monte, mentre non lederebbe gli interessi dell'Istituto, nè completerebbe lo scopo e la missione di previdenza e di giustizia, anche a disgravio dei Comuni che acquisterebbero il diritto di rivalsa del contributo personale sullo stipendio dei nuovi iscritti;

Fa voti al ministro della pubblica istruzione, al ministro del tesoro ed al Parlamento nazionale perchè nella promessa legge di riforma del Monte delle pensioni, sia accordato un novello termine utile per potervisi inscrivere tutti gli insegnanti con nomina anteriore al 1° gennaio 1879, con l'obbligo di versare, in discreto spazio di tempo, il loro contributo personale arretrato fino al 1888, coi relativi interessi composti.

Presentato dai rappresentanti del gruppo magistrato del mandamento di Calatafimi: presidente, B. Ingroia; delegati, V. Vasile, G. Cosentino, G. Denaro.

E dai rappresentanti della Federazione magistrato della provincia di Trapani: presidente, A. Giannitrapani; A. Ales; Consiglio direttivo, A. Giacalone Patti; B. Ingroia. »

Io non ho nulla da aggiungere.

Poichè i Comuni hanno pagato, non solo la quota propria, ma anche quella personale dei maestri, e il Monte ha incassato queste somme, è ragionevole, che, si apra un nuovo termine d'iscrizione, ben inteso dopo che i maestri ed i Comuni hanno pagato quello che devono. Prego quindi l'onorevole ministro della pubblica istruzione, ed anche quello del tesoro, perchè ne tengano conto nel regolamento.

Nasi, ministro dell'istruzione pubblica. Accetto la proposta come una raccomandazione.

Credaro, relatore. Anche la Commissione l'accetta.

Presidente. Gli onorevoli Cimati, Pinchia, Morpurgo, Lagasi, De Cristoforis, Lucchini L., Rampoldi, Furnari, Girardini, Fradeletto, propongono a questo articolo la seguente aggiunta:

Dopo il quinto capoverso:

« Per le scuole tenute da Corpi morali a sgravio totale o parziale degli obblighi del Comune, il contributo di nove centesimi sarà per intero a carico del Comune, senza diritto di rivalsa sullo stipendio dei maestri e dei direttori. »

L'onorevole ministro accetta questa aggiunta?

Nasi, ministro dell'istruzione pubblica. Sì.

Credaro, relatore. Anche la Commissione l'accetta.

Presidente. Pongo a partito l'articolo primo con l'emendamento dell'onorevole Cimati accettato dal ministro e dalla Commissione.

Chi l'approva sorga.

(È approvato).

Art. 2.

Ciascun Consiglio provinciale scolastico tiene un registro generale nel quale, distintamente per ogni insegnante della provincia iscritto al Monte, sarà presa nota di tutti gli atti di stato civile e di quelli comprovanti l'abilitazione all'insegnamento, le nomine, le conferme, le concessioni di aumenti sessennali, le sospensioni, le riasunzioni in servizio, i licenziamenti, od altro che valga a stabilire la storia del servizio didattico.

Nel registro stesso sarà presa nota delle sentenze di condanna passate in giudicato; nonchè delle assegnazioni delle pensioni e delle indennità.

Tutti i documenti dai quali risultano le notizie predette si conserveranno in apposito fascicolo per ciascun insegnante.

Il registro generale degli insegnanti all'estero sarà tenuto dal Ministero degli affari esteri.

Ogni insegnante iscritto sarà munito, a cura dell'Amministrazione del Monte, di un libretto o stato di servizio, nel quale l'interessato dovrà indicare tutte le notizie relative ai servizi didattici prestati.

(È approvato).

Art. 3.

È data facoltà all'insegnante, o ad altri a favore di lui, di eseguire versamenti volontari al Monte pensioni, in misura non minore di 6 e non maggiore di 100 lire annue, da accreditarsi all'insegnante in apposito conto individuale insieme ai rispettivi interessi annuali, valutati al saggio medio d'investimento dei fondi del Monte pensioni, depurato delle relative spese d'amministrazione e riferito all'esercizio finanziario immediatamente precedente.

Il capitale per tal modo costituito verrà pagato al titolare del conto individuale od ai suoi eredi legittimi o testamentari quando il depositante cessi per qualunque motivo dal servizio, salvo il disposto del secondo comma dell'articolo seguente.

(È approvato).

Art. 4.

A richiesta del titolare del conto individuale o della vedova o degli orfani minorenni, aventi diritto a pensione e al momento che la conseguono, il capitale predetto potrà essere trasformato rispettivamente in speciale assegno vitalizio o temporaneo fino al 21° anno di età, in ogni caso esente dalla ritenuta di cui all'articolo 11.

I versamenti volontari fatti dai terzi a favore dell'insegnante saranno sempre trasformati in supplemento di pensione, quando il collocamento a riposo avvenga dopo 25 anni di servizio.

(È approvato).

Art. 5.

Col regolamento saranno determinate le norme per il servizio dei versamenti volontari e dei conti individuali rispettivi.

(È approvato).

Art. 6.

Ogni campagna di guerra è calcolata come un anno di servizio utile per il conseguimento della pensione, senza che i maestri debbano pagare al Monte alcun contributo per il periodo di tempo corrispondente.

Il valore capitale relativo all'aumento della pensione dipendente dal riconoscimento delle campagne di guerra, verrà corrisposto al Monte pensioni all'atto delle singole liquidazioni dal Ministero della pubblica istruzione, che toglierà i fondi necessari dai capitoli del proprio bilancio passivo attualmente intitolati « *Retribuzioni a titolo d'incoraggiamento ad insegnanti elementari distinti, ecc.* » ; « *Sussidi ad insegnanti elementari bisognosi, ecc.* »

(È approvato).

Art. 7.

Il Governo del Re provvederà al coordinamento e alla pubblicazione del testo unico delle leggi sul Monte pensioni, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

La seduta termina alle 12.10.

PROF. AVV. LUIGI RAVANI
Direttore dell'Ufficio di Revisione

Roma, 1902 — Tip. della Camera dei Deputati

